SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 29**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 4 febbraio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Per effetto del D. L. 30 dicembre 1988, n. 550, i prezzi ed i canoni di abbonamento a tutte le pubblicazioni della *Gazzetta Ufficiale* debbono essere maggiorati dell'IVA in ragione del 4%.

In tale misura debbono pertanto intendersi maggiorati i canoni ed i prezzi indicati nell'ultima pagina della presente Gazzetta.

Per la regolarizzazione di versamenti effettuati ai titoli di cui trattasi, precedentemente al Decreto-legge richiamato, l'Istituto provvederà a far tenere specifico bollettino di versamento.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti effettuando il versamento nel più breve tempo possibile.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 3 febbraio 1989, n. 29.

Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 . . . . Pag. 2

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 13 dicembre 1988.

Condizioni per l'adeguamento alle norme introdotte con il decreto ministeriale 3 agosto 1985, e sue successive modificazioni, dei dispositivi di tara di cui sono dotate le apparecchiature elettroniche delle bilance elettroniche da banco . . . . . Pag. 3

Ministero del turismo e dello spettacolo

DECRETO 27 dicembre 1988.

Riparto tra le regioni dei fondi per la realizzazione, attraverso mutui attivabili con la Cassa depositi e prestiti e con l'Istituto per il credito sportivo, di impianti destinati alla promozione delle attività sportivo-ricreative. (Programma 1988) . . . . . Pag. 3

Ministero delle finanze

DECRETO 16 gennaio 1989.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Catania . . . . . . Pag. 5

DECRETO 16 gennaio 1989.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Enna . . . . Pag. 5

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo

DELIBERAZIONE 24 novembre 1988.

Atto disciplinare concernente l'espletamento dei servizi relativi all'attuazione della disciplina comunitaria di intervento nel settore del tabacco greggio in foglia, condizionato in colli. Pag. 6

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Limitazione delle funzioni al titolare dell'agenzia consolare onoraria in Tolone (Francia). Pag. 23

Ministero della difesa: Conferimento di ricompensa al valor militare per attività partigiana Pag. 23

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Scioglimento di società cooperative . . . . . . Pag. 23

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale Pag. 24

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 9

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche, in seguito a rinuncia, delle registrazioni delle specialità medicinali, disposte con i decreti ministeriali 21 dicembre 1988, numeri 7707 e 7708.

89A0333

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 3 febbraio 1989, n. 29.

Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla immediata attuazione dell'articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. All'estrazione dei magistrati componenti del collegio indicato nell'articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, provvede il presidente della corte di appello.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0057

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 dicembre 1988.

Condizioni per l'adeguamento alle norme introdotte con il decreto ministeriale 3 agosto 1985, e sue successive modificazioni, dei dispositivi di tara di cui sono dotate le apparecchiature elettroniche delle bilance elettroniche da banco.

IL DIRETTORE GENERALE DEL COMMERCIO INTERNO E DEI CONSUMI INDUSTRIALI

Visto il regolamento per la fabbricazione metrica, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1972, n. 622;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1985, e sue successive modificazioni, concernente disposizioni sugli strumenti per pesare ad equilibrio automatico con apparecchiatura elettronica associata o incorporata atta a svolgere funzione sottrattiva di tara;

Visti i vari provvedimenti ministeriali con i quali si autorizza in talune bilance da banco con apparecchiatura elettronica dotata di funzione sottrattiva di tara, l'adeguamento di tale apparecchiatura alle nuove norme di cui al citato decreto ministeriale 3 agosto 1985;

Ritenuto che l'adeguamento alle nuove norme sulla tara possa essere autorizzato in tutte le bilance per le quali esso risulti compatibile tecnicamente e metrologicamente;

Visto l'art. 7, lettera *m)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, circa la competenza del dirigente generale ad adottare provvedimenti di autorizzazione ed analoghi;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale metrico nella seduta del 2 dicembre 1988;

Decreta:

Art. 1.

Nelle bilance elettroniche da banco regolarmente ammesse alla verificazione metrica l'apparecchiatura elettronica di elaborazione, di visualizzazione e di stampa del peso e della tara, ove non rispondente alle prescrizioni del decreto ministeriale 3 agosto 1985, citato nelle premesse, e sue successive modificazioni, può essere adeguata a tali prescrizioni alle condizioni di cui all'allegato.

Art. 2.

Nelle verificazioni prima e periodica e nelle corrispondenti legalizzazioni delle bilance modificate ai sensi dell'art. 1 si seguono le norme stabilite dai corrispondenti decreti originari di ammissione alla verificazione metrica, integrate e coordinate con le disposizioni del decreto ministeriale 3 agosto 1985, tenuto conto delle nuove caratteristiche funzionali.

Art. 3.

Gli ispettori metrici sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 13 dicembre 1988

Il direttore generale: PROIA

ALLEGATO

Nelle bilance da banco regolarmente ammesse alla verificazione prima con apparecchiatura elettronica dotata di dispositivo di tara non conforme alle prescrizioni del decreto ministeriale 3 agosto 1985, e successive modificazioni, il dispositivo può essere sostituito con altro già approvato:

per versione che si differenzia dalle bilance predette solo per varianti non aventi essenziale rilevanza metrologica, quale ad esempio, modifiche o integrazioni della tastiera, introduzione o modifiche ai visori diversi da quelli del peso, del prezzo unitario e dell'importo, etc;

oppure, per altro qualsiasi modello, purché in sede di verificazione prima risulti acquisita la compatibilità metrologica e tecnica della sostituzione, senza che sia stato necessario apportare modifiche sostanziali alle caratteristiche tecniche e metrologiche, nonché al programma delle bilance da adeguare.

Nei luoghi regolamentari agli estremi del provvedimento di approvazione delle bilance devono essere aggiunti quelli relativi al dispositivo di tara sostituito, eventualmente integrati con gli estremi della corrispondente versione originaria.

89A0441

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 27 dicembre 1988.

Riparto tra le regioni dei fondi per la realizzazione, attraverso mutui attivabili con la Cassa depositi e prestiti e con l'Istituto per il credito sportivo, di impianti destinati alla promozione delle attività sportivo-ricreative. (Programma 1988).

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto l'art. 15, commi 7 e 8, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65;

Visto il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, con il quale sono state adottate norme per l'adeguamento al dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 517/1987;

Visto l'art. 1, comma 6, della legge 21 marzo 1988, n. 92, relativo alla ripartizione tra le regioni delle somme da impiegare per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 6 marzo 1987, n. 65;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 21 marzo 1988, n. 92, relativo agli interventi destinati allo sviluppo e al riequilibrio territoriale e tipologico in ambito regionale degli impianti previsti dall'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 6 marzo 1987, n. 65, destinati alla promozione delle attività sportivo-ricreative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1988 costitutivo del comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva, nominato ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 92/1988;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1988 con il quale sono stati adottati le finalità prioritarie, i criteri e parametri indicati dal comitato di coordinamento ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 92/1988;

Visto il piano di riparto tra le regioni delle somme destinate ai contributi per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 6 marzo 1987, n. 65, approvato dal comitato di coordinamento nelle sedute del 1° giugno e del 15 dicembre 1988;

Visto il proprio decreto in data 24 dicembre 1988 con il quale è stato approvato il piano nazionale del settore per l'anno 1988, relativo agli interventi intesi all'apprestamento degli impianti sportivi destinati a soddisfare le esigenze dei campionati delle diverse discipline sportive ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 6 marzo 1987, n. 65;

Considerato che si rende necessario determinare, per ciascuna regione gli ammontari massimi dei mutui da autorizzare rispettivamente nei confronti della Cassa depositi e prestiti e dell'Istituto per il credito sportivo;

Decreta:

Art. 1.

Per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 65/1987 le regioni sotto indicate hanno facoltà di predisporre programmi finanziati attraverso mutui da contrarre con l'Istituto per il credito sportivo, alle condizioni di cui all'art. 2, comma 1-*ter*, della legge n. 65/1987 come modificato con legge n. 92/1988, per gli ammontari complessivi indicati a fianco di ciascuna regione:

Regione	Milioni di lire
Piemonte	—
Valle d'Aosta	412
Lombardia	5.076
Veneto	1.091
Friuli-Venezia Giulia	—
Liguria	—
Emilia-Romagna	590
Toscana	2.161
Umbria	—
Marche	—
Lazio	—
Abruzzo	—
Molise	—
Campania	—
Puglia	2.503
Basilicata	—
Calabria	1.899
Sicilia	—
Sardegna	—

Art. 2.

Per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 65/1987 le regioni sotto indicate hanno facoltà di predisporre programmi finanziati attraverso mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti, alle condizioni di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 65/1987 come modificato con legge n. 92/1988, per gli ammontari complessivi indicati a fianco di ciascuna regione:

Regione	Milioni di lire
Piemonte	24.951,000
Valle d'Aosta	1.328,000
Lombardia	34.927,176
Veneto	21.184,518
Friuli-Venezia Giulia	8.516,457
Liguria	10.078,599
Emilia-Romagna	18.313,196
Toscana	15.445,000
Umbria	5.673,000
Marche	9.614,000
Lazio	26.846,191

Regione	Milioni di lire
Abruzzo	9.934,202
Molise	5.387,378
Campania	31.387.247
Puglia	21.973,000
Basilicata	7.405,254
Calabria	20.513,276
Sicilia	34.189,000
Sardegna	14.374,125

Roma, addì 27 dicembre 1988

Il Ministro: CARRARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1989
Registro n. 1 Turismo, foglio n. 316

89A0465

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 gennaio 1989.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Catania.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota dell'ufficio tecnico erariale di Catania con la quale si comunicano la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento del medesimo ufficio tecnico erariale e si richiede l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla seguente causa:
in data 24 settembre 1988: disinfestazione dei locali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IN DATA 24 SETTEMBRE 1988

Regione Sicilia:
ufficio tecnico erariale di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A0466

DECRETO 16 gennaio 1989.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Enna.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota dell'ufficio tecnico erariale di Enna con la quale si comunicano la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento del medesimo ufficio tecnico erariale e si richiede l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla seguente causa:
in data 31 ottobre 1988: disinfestazione dei locali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IN DATA 31 OTTOBRE 1988

Regione Sicilia:
ufficio tecnico erariale di Enna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A0467

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DELIBERAZIONE 24 novembre 1988.

Atto disciplinare concernente l'espletamento dei servizi relativi all'attuazione della disciplina comunitaria di intervento nel settore del tabacco greggio in foglia, condizionato in colli.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 26 agosto 1982;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 26 febbraio 1985;

Visti i regolamenti CEE riguardanti l'intervento nel settore del tabacco ed in particolare i regolamenti CEE n. 727/70, n. 1467/70, n. 1727/70, n. 1728/70 e n. 327/71, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 26 novembre 1971, che fissa all'art. 3 le modalità per l'acquisto dei tabacchi conferiti all'organismo di intervento;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 6 gennaio 1978, che stabilisce all'art. 2 il termine per la presentazione delle offerte di vendita del tabacco greggio in colli;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 dell'11 aprile 1979, relativo alle «Disposizioni concernenti le operazioni di controllo, in applicazione della regolamentazione comunitaria, nel settore del tabacco»;

Considerato che il Comitato consultivo nazionale, nella riunione del 22 giugno 1988 ha approvato l'«Atto disciplinare concernente l'espletamento dei servizi relativi all'attuazione della disciplina comunitaria di intervento nel settore del tabacco greggio in foglia, condizionato in colli», da applicarsi, con carattere di permanenza, alle operazioni di cui trattasi;

Nella riunione del 24 novembre 1988;

Ha deliberato:

1) L'approvazione dell'«Atto disciplinare concernente l'espletamento dei servizi relativi all'attuazione della disciplina comunitaria di intervento nel settore del tabacco greggio in foglia, condizionato in colli», allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale, da applicarsi con carattere di permanenza alle operazioni di cui trattasi e, per la prima volta, dal ritiro del tabacco in colli raccolto 1988.

2) I compensi da corrispondere all'assuntore per i servizi di stoccaggio, e da porre a base delle licitazioni private, sono quelli forfettari previsti dalla CEE per l'entrata, l'uscita e la giacenza, da non superarsi neppure quando si proceda all'affidamento del servizio di stoccaggio mediante trattativa privata.

3) In attuazione di quanto previsto dall'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610, le licitazioni saranno indette prioritariamente tra le cooperative e, successivamente, tra gli altri soggetti inscritti nell'albo degli assuntori. Ove nel predetto albo risulti inscritta, o rimanga inscritta soltanto una cooperativa con altri soggetti, il servizio potrà essere affidato prioritariamente alla cooperativa, mediante trattativa privata e, successivamente, agli altri soggetti, mediante licitazione.

4) Ove necessario, con apposito provvedimento, viene nominata la commissione incaricata di individuare i soggetti da invitare alle licitazioni o trattative private, nonché di svolgere tutte le operazioni spettanti per l'espletamento della procedura prevista per le licitazioni private.

Il presente comunicato viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1988

Il Presidente: MANNINO

ATTO DISCIPLINARE

concernente l'espletamento dei servizi relativi all'attuazione della disciplina comunitaria di intervento nel settore del tabacco in foglia, condizionato in colli.

Capo I

DISCIPLINA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI STOCCAGGIO

Art. 1.

Licitazioni per l'affidamento del servizio di ammasso e conservazione

1) Il servizio di ammasso dei tabacchi in colli da acquistare dall'organismo di intervento viene affidato mediante «licitazione privata» da indire per i centri provinciali di ammasso stabiliti nella specifica regolamentazione comunitaria.

La licitazione è effettuata secondo le disposizioni contenute nel titolo II - sezione II del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato», approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare nell'art. 89, lettera *b)*, mediante invio ai soggetti inscritti nell'albo degli assuntori dell'AIMA ed operanti nelle province della regione interessata all'intervento, di copia conforme all'originale del presente atto disciplinare, con invito agli stessi a

restituirlo, munito della firma per accettazione, a corredo della scheda-offerta segreta contenente l'indicazione dei singoli compensi offerti dall'assuntore quale miglioramento dei singoli compensi proposti come base d'asta dall'organismo di intervento, nella lettera di invito alla licitazione.

I compensi base d'asta, per le licitazioni private, sono gli importi forfettari in ECU/kg riconosciuti dalla CEE, al tasso di cambio previsto per la lira verde nel giorno di spedizione della lettera di invito alla licitazione, o alla trattativa privata inoltrata alle ditte interessate dall'organismo di intervento. Alla licitazione vengono ammessi, con carattere di priorità, i soggetti di cui all'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610.

Per l'espletamento della licitazione viene seguito il metodo di cui all'art. 73, lettera *c)*, del sopra citato «regolamento». Per consentire la più rapida attuazione delle operazioni di intervento, ai sensi dell'art. 1, punto 3), del regolamento CEE n. 1727/70 del 25 agosto 1970, l'AIMA può indire, di volta in volta, unica licitazione per l'apertura simultanea di un magazzino per ciascuna provincia della regione interessata all'intervento.

A tal fine, l'invito a partecipare alla licitazione sarà inoltrato agli assuntori di ciascuna provincia interessata in modo da garantire di volta in volta il concorso alla licitazione di più assuntori per ciascuna provincia. Ove in una o più province risulti, o a seguito di una o più licitazioni rimanga inscritto nell'albo degli assuntori un solo assuntore, l'AIMA procederà all'affidamento del servizio di stoccaggio mediante trattativa privata con l'unico assuntore inscritto nell'albo suddetto. I compensi massimi da riconoscere in sede di trattativa sono gli stessi posti a base della licitazione.

Delle circostanze che hanno determinato il ricorso alla trattativa sarà fatta menzione nel contratto. Alla trattativa privata si applica, con gli opportuni adattamenti, quanto previsto dal presente atto disciplinare, in particolare per la cauzione e le polizze assicurative.

Alla trattativa vengono ammessi, con priorità, i soggetti di cui all'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610.

2) La scheda-offerta contenente i compensi offerti dall'assuntore per la partecipazione alla licitazione, per essere presa in considerazione, deve:

a) essere compilata in carta legale ed indirizzata al Presidente dell'AIMA - Ufficio centrale per gli interventi nel settore del tabacco - Via Duccio Galimberti n. 47 - 00136 Roma;

b) pervenire, in piego chiuso, entro e non oltre le ore quattordici del giorno precedente a quello in cui si tiene la licitazione; su tale piego deve essere apposta, all'esterno, in modo chiaro, l'indicazione: «offerta per l'affidamento delle operazioni di ammasso e conservazione dei tabacchi in colli» specificando, altresì, il raccolto al quale si riferisce la licitazione. Detto piego deve essere spedito o consegnato racchiuso in altra busta indirizzata come precisato nella precedente lettera *a)*;

c) essere integrata, a parte, della cauzione di partecipazione alla gara, per l'importo di lire trentamilioni; tale cauzione può essere costituita mediante fidejussione bancaria, secondo il modello allegato 1 al presente disciplinare, ovvero mediante polizza fidejussoria costituita ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348;

d) essere corredata, a parte, dei seguenti documenti in carta legale:

per le ditte commerciali:

del certificato della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

per le società od altre persone giuridiche:

del certificato della cancelleria del tribunale dal quale risulti:

che la società si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti;

l'indicazione della persona che ha la rappresentanza legale della società partecipante;

l'indicazione delle complete generalità e qualifiche delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare anche presso pubbliche amministrazioni in nome e per conto della società;

per tutti i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche:

1. di una dichiarazione sottoscritta dalla competente autorità attestante la possibilità di effettuare, nel magazzino offerto, disinfestazioni mediante gas tossici;

2. del modello GAP 2 allegato al presente atto disciplinare debitamente completato nella parte di competenza e sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante della ditta (allegato 3).

3) La scheda-offerta, per essere valida, deve:

a) contenere l'indicazione del nome, cognome ed indirizzo dell'offerente. Se l'offerente è persona giuridica occorre indicare la denominazione o ragione sociale, il nome, cognome, la qualifica, le generalità del legale rappresentante e la sede dell'impresa che presenta la scheda-offerta;

b) contenere le complete generalità del direttore tecnico ovvero la dichiarazione che l'impresa non si avvale di alcun direttore tecnico;

c) indicare l'ubicazione dello stabilimento offerto e contenere la dichiarazione che il concorrente ne ha la piena disponibilità;

d) indicare i singoli compensi offerti quale miglioramento dei singoli compensi proposti a base d'asta per l'espletamento delle operazioni da eseguire; i compensi offerti non devono essere, comunque, superiori ai compensi base di licitazione, mentre possono essere pari a quelli proposti; l'offerta anche di un solo compenso al rialzo comporta la nullità dell'offerta di partecipazione alla licitazione;

e) non contenere cancellature, né soprascritte, né condizioni aggiuntive o riserve di sorta.

4) Non sono ammesse offerte condizionate, per persone da nominare o riferentisi ad offerte di altri concorrenti.

5) Per le offerte inviate per posta o a mezzo di terze persone che non siano pervenute o siano pervenute in ritardo non sono ammessi reclami.

6) Sotto pena dell'incameramento della cauzione di partecipazione alla licitazione, l'offerta non è revocabile e vincola l'offerente sino alla decisione di aggiudicazione dell'AIMA.

7) Constatazione delle offerte e decisioni su di esse. Nel giorno e all'ora stabiliti per la licitazione, si procede, presso la sede dell'AIMA-tabacco in via D. Galimberti n. 47, Roma, in seduta pubblica, allo spoglio delle offerte da parte di apposita commissione nominata dal presidente dell'AIMA.

Il presidente della commissione predetta enumera, e depone sul tavolo senza aprirle, le buste contenenti le offerte pervenute oltre il termine stabilito, le quali vengono escluse, senza aprirle, dalla licitazione.

La commissione apre i pieghi validamente presentati e ricevuti; formula, quindi, la graduatoria delle offerte riconosciute regolari, attribuendo un punto per ogni cento lire di ribasso su ciascuno dei compensi posti a base d'asta, senza tener conto delle frazioni di cento lire.

L'autorità che presiede la seduta, sulla base del punteggio complessivo che risulta attribuito a ciascuna offerta, aggiudica la licitazione provvisoriamente, e sotto condizione dell'esito favorevole degli accertamenti previsti nel presente disciplinare, a chi ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'organismo d'intervento.

Nel caso in cui due o più soggetti abbiano presentato la stessa offerta si procede mediante licitazione tra questi, se presenti. Nel caso in cui i concorrenti che hanno presentato la stessa offerta non siano tutti presenti o, se presenti, non vogliono migliorare l'offerta, l'aggiudicatario viene estratto a sorte.

L'aggiudicazione provvisoria ha luogo anche quando vi sia una sola offerta, nonché quando, presentate più offerte, una sola risulti valida per la licitazione.

Effettuata l'aggiudicazione provvisoria, il presidente della commissione di gara dichiara chiusa la seduta pubblica.

Il segretario della commissione stende, quindi, in triplice originale ed in carta semplice, il «processo verbale di aggiudicazione provvisoria» in cui descrive le operazioni svolte, unendo al primo esemplare le offerte ricevute.

Tale verbale viene sottoscritto dall'autorità che ha presieduto la licitazione, dall'aggiudicatario che ne riceve un esemplare, per notifica, se presente, dai membri della commissione e dal segretario.

Al predetto verbale viene allegata copia conforme all'originale del presente atto disciplinare.

Se l'aggiudicatario è assente gli viene notificata la decisione di aggiudicazione provvisoria con lettera del direttore dell'AIMA-tabacco.

L'aggiudicazione provvisoria ha l'effetto di obbligare l'aggiudicatario al compimento delle operazioni di cui al successivo art. 3 ed il processo verbale di aggiudicazione provvisoria integrato da copia conforme del presente «Atto» e dall'eventuale lettera di cui innanzi, costituisce testo integrale di offerta irrevocabile che diverrà contratto nel momento in cui all'aggiudicatario provvisorio sarà confermata l'aggiudicazione mediante lettera del direttore dell'AIMA-tabacco.

Per le offerte che non sono state prese in considerazione o non sono state accettate viene data sollecita comunicazione agli offerenti con relativo svincolo della cauzione presentata per la partecipazione alla licitazione. La cauzione presentata dalla ditta dichiarata aggiudicataria viene svincolata all'atto della presentazione della cauzione prevista quale garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

8) L'aggiudicatario ha l'obbligo di ricevere e conservare in magazzino tutti i quantitativi inviati dall'organismo di intervento, sino a completo esaurimento della capacità ricettiva indicata nell'albo degli assuntori, tenuto anche conto dei tabacchi dei raccolti precedenti già affidati per la conservazione.

Art. 2.

Accertamento dell'esatta capacità ricettiva dei magazzini

Effettuata l'aggiudicazione provvisoria della licitazione privata, l'ufficio periferico AIMA-tabacco competente per territorio procede all'accertamento dell'esatta capacità ricettiva del magazzino dell'aggiudicatario, tenuto conto dei tabacchi dei raccolti precedenti già affidati per la conservazione dall'organismo di intervento.

Art. 3.

Obblighi dell'assuntore derivanti dall'aggiudicazione provvisoria

L'aggiudicazione provvisoria del magazzino comporta l'obbligo, da parte dell'assuntore, di osservare le disposizioni di cui al decreto ministeriale 12 aprile 1984 istitutivo dell'albo degli assuntori dell'AIMA, nonché quelle contenute nel presente atto disciplinare.

In particolare, l'assuntore deve consegnare all'ufficio centrale per gli interventi nel settore del tabacco, senza altro formale invito, entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione della aggiudicazione provvisoria:

a) i documenti di cui ai successivi articoli 5, 6 e 7;

b) i documenti necessari per gli accertamenti obbligatori previsti dal decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e precisamente il certificato di residenza e lo stato di famiglia secondo quanto appresso specificato:

1) per le imprese individuali:

i certificati relativi al titolare ed al direttore tecnico dell'impresa, ove quest'ultimo sia persona diversa dal titolare;

2) per le società commerciali e per le cooperative:

se trattasi di società in nome collettivo: i certificati di tutti i componenti e del direttore tecnico;

se trattasi di società in accomandita semplice: i certificati di tutti gli accomandatari e del direttore tecnico;

se trattasi di altri tipi di società: i certificati relativi a tutti gli amministratori muniti di rappresentanza e quelli del direttore tecnico.

I documenti previsti dalla presente lettera *b)* possono essere allegati alla scheda-offerta da presentare per la partecipazione alla licitazione.

Tutti i documenti richiesti per l'ammissione alla licitazione devono essere in carta legale, od uso bollo debitamente regolarizzata ai sensi della legge sull'imposta di bollo, e devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella di ricezione da parte dell'AIMA-tabacco, ovvero della spedizione se inviati a mezzo raccomandata con a.r.

Art. 4.

Valore attribuito al tabacco in foglia, condizionato in colli, ai fini della prestazione della cauzione a garanzia dell'esatta esecuzione del servizio di stoccaggio, nonché per la determinazione dei valori da indicare nelle polizze assicurative.

Ai fini della prestazione della cauzione a garanzia dell'esatta esecuzione degli adempimenti a carico dell'assuntore, nonché per la determinazione dei valori da assicurare contro i rischi previsti dal presente atto disciplinare, il valore del tabacco affidato per la conservazione viene valutato come da perizia di acquisto effettuata dall'AIMA-tabacco per ciascuna partita di tabacco conferita all'intervento.

Art. 5.

Cauzione a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali

Effettuata l'aggiudicazione provvisoria l'assuntore deve depositare, presso l'ufficio centrale per gli interventi nel settore del tabacco in via Duccio Galimberti n. 47, Roma, ai sensi dell'art. 54 del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato ed in conformità di quanto previsto in materia dalla vigente regolamentazione comunitaria, una cauzione di centottanta milioni a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali e del valore del tabacco da affidare per la conservazione. In ogni caso, la cauzione deve essere di durata almeno annuale automaticamente rinnovabile per ognuno dei giorni successivi alla prima scadenza e sino alla scadenza del periodo di tacita proroga previsto nel verbale di aggiudicazione costituente contratto. La cauzione deve essere prestata in conformità di quanto previsto dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 741 e dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la prestazione della cauzione deve essere seguito lo schema allegato 2 al presente atto disciplinare. Il valore definitivo della cauzione e le modalità per l'integrazione della stessa sono precisati al successivo art. 8.

Art. 6.

Polizze assicurative

L'assuntore è tenuto ad assicurare il tabacco dell'organismo di intervento, contro i seguenti rischi, essendo dovuto all'AIMA, nel verificarsi degli eventi previsti, il pagamento dell'indennizzo:

A) a) incendio, compresa l'azione del fulmine;

b) dolo e colpa grave delle persone di cui lo stesso assuntore deve rispondere a norma di legge;

c) scioperi, sommosse, tumulti, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio;

d) allagamento del magazzino, inondazioni e terremoti.

B) furto, primo rischio assoluto.

Pertanto, dopo l'aggiudicazione provvisoria, l'assuntore è obbligato a presentare presso l'ufficio centrale per gli interventi nel settore del tabacco, entro e non oltre dieci giorni dall'aggiudicazione provvisoria stessa, le seguenti polizze assicurative:

1) una polizza contro i rischi di cui alla sopra specificata lettera *A)*, per un valore fisso di novecento milioni;

2) una polizza contro i rischi di cui alla sopra specificata lettera *B)*, per un valore fisso di novanta milioni.

Le polizze assicurative devono avere la durata minima di due anni.

I relativi valori devono essere immediatamente adeguati, su semplice richiesta dell'AIMA-tabacco.

Le date di pagamento dei premi dovranno essere indicate, la prima volta, all'atto della stipula e, per i ratei successivi, in appositi atti di quietanza, rilasciati dalle compagnie assicuratrici, nei termini previsti nelle condizioni generali di polizza, e da consegnarsi in originale all'AIMA-tabacco.

La società assicuratrice deve dichiarare nelle polizze assicurative di dare atto che le modifiche accordate al contraente nel testo dattiloscritto nelle polizze stesse, ove ricorressero, sono state concordate anche in deroga alle condizioni generali di polizza già stampate, vincolando, altresì, le polizze stesse a favore dell'AIMA-tabacco, nonché obbligandosi:

a) a riconoscere detto vincolo come l'unico dichiarato e riconosciuto;

b) a non liquidare alcun indennizzo se non con il consenso dell'istituto vincolatario;

c) a pagare direttamente all'AIMA-tabacco gli importi delle liquidazioni degli indennizzi dei sinistri;

d) a notificare tempestivamente all'AIMA-tabacco, quale istituto vincolatario, a mezzo lettera raccomandata (contenente le generalità dell'assicurato, ovvero la ragione o denominazione sociale dello stesso, il numero di polizza, il magazzino di stoccaggio, il raccolto assicurato) l'eventuale mancato rinnovo della polizza alla sua naturale scadenza e, comunque, a considerare valida l'assicurazione fino a quando non siano trascorsi quindici giorni dalla data in cui la lettera raccomandata di cui sopra sia stata ritirata all'ufficio postale;

e) a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'AIMA-tabacco e a notificare alla stessa tutte le circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione stessa;

f) a rimborsare all'AIMA-tabacco, in caso di sinistro, il valore corrispondente a quello assicurato per il quantitativo di tabacco acquistato che sia rimasto danneggiato o distrutto;

g) a garantire l'automatica copertura dei rischi sopra descritti, su semplice esibizione, da parte dell'assuntore, delle copie delle bollette di carico e scarico consegnategli dall'AIMA-tabacco le quali fanno fede, a tutti gli effetti, del carico di magazzino e delle decorrenze delle variazioni in esse documentate. I valori da assicurare sono comunicati all'assuntore dall'ufficio periferico AIMA-tabacco competente, prendendo a riferimento, a titolo provvisorio, e fino alla definizione della perizia del tabacco conferito all'intervento, il prezzo di intervento derivato previsto per il grado B di ciascuna varietà interessata.

Le tare medie, da detrarre dal peso lordo indicato nelle bollette provvisorie di carico, ai fini del precedente comma sono le seguenti:

kg 15 per i cartoni;

kg 2 per le balle;

kg 0,450 per le ballette di origine greca;

kg 0,400 per le ballette di origine italiana.

Art. 7.

Spese contrattuali

Le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione ed altre inerenti al rapporto contrattuale sono a carico dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 16-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Tali spese vengono versate dal contraente con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge 27 dicembre 1975, n. 790.

L'attestato del versamento, da consegnarsi entro dieci giorni dall'aggiudicazione provvisoria, sarà allegato al verbale di aggiudicazione provvisoria che costituisce, dopo la conferma dell'aggiudicazione stessa, contratto a tutti gli effetti.

Art. 8.

Conferma dell'aggiudicazione

Constatata la regolarità dei documenti ricevuti dopo l'aggiudicazione provvisoria e ricevuto l'esito favorevole dell'accertamento di cui al decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, il direttore dell'AIMA-tabacco conferma l'aggiudicazione della licitazione effettuata provvisoriamente dalla apposita commissione.

La lettera di conferma dell'aggiudicazione viene consegnata a mano, previo rilascio di ricevuta della stessa, datata e firmata dall'aggiudicatario.

Il verbale di aggiudicazione provvisoria viene, quindi, integrato della lettera di conferma dell'aggiudicazione in copia conforme all'originale, nonché di copia conforme all'originale della delibera del consiglio di amministrazione con la quale viene approvato il presente atto disciplinare, corredata del disciplinare medesimo, per costituire, a tutti gli effetti, «contratto di affidamento del servizio di ammasso del tabacco in colli».

La durata del predetto contratto è fissata in tre anni.

Qualora, alla scadenza del suddetto contratto siano ancora giacenti in magazzino i tabacchi affidati per la conservazione, l'assuntore è obbligato alla prosecuzione tacita del servizio per altri due anni dalla data di scadenza del contratto, ovvero sino a completo esaurimento dei quantitativi di tabacco giacenti in magazzino se ciò si verifica entro tale biennio.

Per quanto riguarda il trattamento normativo, economico, assicurativo e previdenziale del personale utilizzato in magazzino, l'assuntore è obbligato all'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia.

L'assuntore non può cedere ad altri, né in tutto, né in parte, la gestione del servizio, né subappaltarla.

Qualora, dopo l'aggiudicazione sopravvengano modificazioni delle norme che regolano il servizio di cui trattasi, siano esse comunitarie o nazionali, tali da modificare le condizioni del presente disciplinare, l'assuntore è obbligato ad osservarle in conformità delle istruzioni che riceverà in proposito dall'AIMA-tabacco, salva la facoltà di quest'ultima di procedere all'adeguamento delle condizioni contrattuali.

In caso di risoluzione del contratto, la data in cui cesseranno le obbligazioni contrattuali è quella dell'emissione del verbale di riconsegna del tabacco da parte dell'assuntore all'AIMA.

La totale uscita del tabacco dal magazzino determina, in ogni caso, la cessazione delle obbligazioni contrattuali dell'AIMA-tabacco. Con la ricezione della lettera di conferma della aggiudicazione, l'assuntore è obbligato ad accettare, definitivamente, come definitivamente accetta, tutte le condizioni contenute nel presente atto disciplinare.

Le operazioni di immissione del tabacco nel magazzino dell'aggiudicatario possono aver luogo soltanto dopo la sottoscrizione degli atti costituenti contratto e, comunque, non prima dell'avvenuto accertamento della regolarità di tutti i documenti previsti per la cauzione e le assicurazioni obbligatorie, nonché per la certificazione delle spese contrattuali.

L'assuntore ha l'obbligo di tenere costantemente informati gli istituti fidejubenti ed assicuratori sul valore del tabacco affidato per la conservazione ed il cui ammontare è determinato in applicazione dell'art. 4 del presente disciplinare.

Egli dovrà presentare all'AIMA-tabacco, al più presto, e comunque non oltre venti giorni dalla data di ultimazione delle operazioni di introduzione dei tabacchi in magazzino, una cauzione integrativa di quella indicata nel precedente art. 5, in modo tale che il valore complessivo della cauzione prestata sia corrispondente al venti per cento del valore complessivo del tabacco immagazzinato e determinato in conformità di quanto previsto nel precedente art. 4.

In caso di conferimento all'intervento di numerose partite di tabacco che comportino il prolungarsi delle operazioni di immagazzinamento, l'AIMA-tabacco può disporre più adeguamenti alla cauzione originaria, secondo le circostanze ed inviando apposito invito scritto all'assuntore, assegnando un termine per adempiere, di volta in volta. Il valore della polizza assicurativa di cui al secondo comma, punto 2) del precedente art. 6 deve sempre corrispondere al dieci per cento del valore della polizza di cui al secondo comma, punto uno dello stesso art. 6, in modo tale che il valore complessivo della polizza assicurativa specificata all'art. 6, primo comma, lettera *B)*, corrisponda sempre al dieci per cento del valore complessivo della polizza assicurativa specificata all'art. 6, primo comma, lettera *A)*.

La puntualità e la regolarità dei suddetti documenti deve essere preventivamente verificata dall'assuntore, al fine di prevenire ed evitare l'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 9, per inosservanza dei termini di presentazione dei documenti stabiliti nel presente disciplinare o fissati dall'AIMA-tabacco. Il valore complessivo indicato

nei documenti cauzionali ed assicurativi potrà essere ridotto, su richiesta dell'assuntore e previo nulla osta del capo dell'ufficio periferico AIMA-tabacco competente, in modo tale che risulti sempre garantito ed assicurato, nei valori ottenibili con le procedure previste, il tabacco giacente in magazzino.

Lo svincolo degli atti fidejussori ed assicurativi potrà avvenire non appena l'intero quantitativo affidato per la conservazione risulti riconsegnato all'AIMA-tabacco e, comunque, previo nulla osta del capo dell'ufficio periferico AIMA-tabacco competente, al quale spetta constatare e dichiarare la regolarità del servizio effettuato.

Tutti gli atti integrativi delle cauzioni e delle polizze assicurative iniziali devono essere consegnati agli uffici periferici per il tabacco competenti per territorio. I capi degli stessi uffici devono attestarne la regolarità, prima di trasmetterli all'ufficio centrale per il tabacco.

Le modalità da seguire per l'adeguamento dei valori assicurativi sono precisate all'art. 6, ultimo comma.

Alla modifica dei valori assicurati, e garantiti, nonché allo svincolo degli atti assicurativi, e fidejussori, si provvede su domanda dell'assuntore.

Art. 9.
Penalità

Il superamento del termine di dieci giorni fissato al precedente art. 3 per la presentazione dei documenti, dopo l'aggiudicazione provvisoria, comporta la decadenza dell'aggiudicazione stessa.

In tal caso l'AIMA-tabacco provvede ad incamerare la cauzione di partecipazione alla gara.

All'aggiudicatario dichiarato decaduto subentra il migliore offerente risultante dalla graduatoria riportata nel verbale di aggiudicazione provvisoria.

Per ogni giorno di ritardo nella prestazione delle cauzioni integrative, l'AIMA-tabacco corrisponderà in meno all'assuntore, a titolo di penalità, un importo giornaliero corrispondente al valore del compenso spettante per la giacenza del prodotto in magazzino che risulta scoperto da cauzione. Il calcolo di tale penalità sarà effettuato raffrontando la data di emissione dell'ultima bolletta definitiva di carico da parte dell'AIMA-tabacco con la data della decorrenza della cauzione integrativa.

In caso di sospensione della copertura assicurativa comunque determinatasi e riscontrata, l'AIMA-tabacco corrisponderà in meno all'assuntore, a titolo di penalità, un importo giornaliero equivalente al compenso spettante per la giacenza del prodotto in magazzino per il quale viene sospesa la copertura assicurativa. A tal fine fa fede la data di quietanza del premio rilasciata dalla compagnia assicuratrice.

La penalità di cui al primo e terzo comma sono cumulabili.

L'assuntore è tenuto, in ogni caso, al risarcimento all'AIMA-tabacco, dei danni o di eventuali diminuzioni di valore del tabacco affidato in custodia, per qualsiasi causa avvenuti che siano rilevati dai periti dell'AIMA-tabacco alla presenza dell'assuntore e che non siano, in tutto o in parte, per qualsivoglia ragione, rimborsati da istituti fidejubenti o da compagnie assicuratrici.

Resta comunque salva la facoltà dell'AIMA-tabacco, in caso di inosservanza per qualsivoglia motivo degli obblighi contrattuali, di risolvere il contratto di stoccaggio ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, per inadempienza contrattuale dell'assuntore, al quale saranno addebitate tutte le spese da sostenersi in conseguenza della risoluzione di cui innanzi.

Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere dalla applicazione del contratto, Foro unico competente è quello di Roma.

Art. 10.
Locali e attrezzature indispensabili per l'espletamento del servizio di stoccaggio

L'assuntore è tenuto ad impiegare nel magazzino di ammasso, e nell'ambito della capacità ricettiva indicata nell'albo degli assuntori dell'AIMA, quanto è necessario per la regolare esecuzione del servizio ed in particolare:

1) locali idonei alla perizia ed alla conservazione dei tabacchi in colli;

2) locali, attrezzature e materiali necessari per la separazione e distinzione dei colli da periziare;

3) locale arredato ad uso ufficio, di almeno venti metri quadrati, da tenere permanentemente a disposizione dell'AIMA-tabacco e da utilizzare stabilmente dal funzionario della predetta Azienda preposto al controllo;

4) locale/i idoneo/i ad isolare i campioni secondo le indicazioni dell'AIMA-tabacco;

5) locale per deposito di materiali e di sostanze per la lotta antitarlo, nel caso che a detta operazione provveda direttamente l'assuntore;

6) apparecchio/i idoneo/i regolarmente verificato/i dall'ufficio metrico per la pesatura dei colli, secondo le richieste dell'AIMA-tabacco;

7) macchine per il sollevamento ed il trasporto interno dei colli, secondo le richieste dell'AIMA-tabacco;

8) pressa idraulica o meccanica per la pressatura dei colli;

9) calibratore per risagomatura di ballette deformate, in caso di affidamento di tabacchi levantini;

10) apparecchio per la determinazione dell'umidità dei tipi prescritti dalla regolamentazione CEE;

11) termometri ed igrometri necessari per ambienti industriali, secondo le indicazioni dell'AIMA-tabacco;

12) apparecchiatura completa per la corretta irrorazione e nebulizzazione dei disinfestanti se a tali operazioni provvede direttamente l'assuntore;

13) catturatore/i luminoso/i di insetti, secondo le istruzioni AIMA-tabacco;

14) prodotti disinfestanti per i trattamenti antiparassitari, se alla disinfestazione provvede direttamente l'assuntore;

15) attrezzature ed indumenti protettivi per il personale addetto ai trattamenti antiparassitari, se agli stessi provvede l'assuntore;

16) illuminazione e pulizia di tutti i locali;

17) carrelli metallici per il trasporto interno a mano dei colli e materiali;

18) muraletti per isolare dal pavimento le stive delle botti;

19) tavole e telai in legno o altro materiale isolante per la formazione di pedane isolanti sopra cui si procede alla stivatura delle balle e delle ballette;

20) attrezzature antincendio;

21) stampati e registri vari, i modelli dei quali saranno forniti dall'AIMA-tabacco;

22) piccolo forno o fossa per la distruzione del tabacco inservibile a mezzo di fuoco e con l'impiego di acqua e denaturanti;

23) energia per il funzionamento delle macchine, degli apparecchi e degli attrezzi.

L'utilizzazione della superficie del magazzino offerto deve essere, in generale, tale da consentire la massima razionalità di stivaggio dei colli nonché la più agevole esecuzione di tutte le operazioni inerenti lo stoccaggio.

I locali utilizzati per lo stoccaggio dei tabacchi dell'organismo di intervento possono contenere, sino alla capacità iscritta nell'albo degli assuntori, soltanto i tabacchi oggetto del contratto stesso con esclusione di qualsiasi altro prodotto o materiale non pertinenti al servizio affidato, sino a completa uscita del tabacco dal magazzino di ammasso.

Nel caso in cui, per effetto delle spedizioni disposte dall'AIMA-tabacco, dovesse rimanere in magazzino una esigua entità di tabacco, l'eventuale utilizzazione dei locali resi liberi dal prodotto per la capacità divenuta utilizzabile nel complesso offerto dovrà essere sempre autorizzata o sanzionata dal direttore dell'AIMA-tabacco, previa adozione delle iniziative indispensabili a garantire la regolare prosecuzione del servizio, ai fini della perfetta conservazione del prodotto.

L'assuntore contraente è comunque obbligato a rendere in qualsiasi momento disponibile tutta la capacità di magazzino iscritta nell'albo degli assuntori dell'AIMA, su semplice richiesta della predetta Azienda.

Ove l'entità dei materiali e delle attrezzature non sia specificamente stabilita deve intendersi che essa viene indicata di volta in volta dall'AIMA-tabacco, ai fini dello svolgimento regolare del servizio di ammasso, in relazione ai quantitativi di tabacco da affidare per la conservazione in ciascun magazzino.

Art. 11.

Obbligazioni generali dell'assuntore del servizio di stoccaggio

L'assuntore del servizio di stoccaggio deve provvedere con propria organizzazione e a proprio rischio, alle operazioni di ricevimento, introduzione, consegna e spedizione, approntamento lotti, formazione e spedizione campioni, conservazione, compresi rivolgimenti e trattamenti antiparassitari anche preventivi, esecuzione lavori indicati dall'AIMA-tabacco e di quanto altro necessario alla conservazione del prodotto, secondo le migliori regole tecniche ponendo, quindi, a disposizione del servizio da svolgere, i locali, il personale, le macchine, gli attrezzi, i materiali necessari, l'energia elettrica, in modo da consentire l'esecuzione dei lavori richiesti ed evitare perdite, cali ed avarie, nonché per mantenere la pulizia in tutti i locali.

L'assuntore risponde verso l'AIMA-tabacco della quantità di tabacco preso in carico, delle qualità, delle caratteristiche e dello stato di conservazione così come risultano descritte nel verbale di consegna, con la responsabilità del depositario ai sensi ed a tutti gli effetti previsti dagli articoli 1766 e seguenti del codice civile; egli è interamente responsabile della buona conservazione del tabacco a lui affidato, nonché della tempestività dell'adozione di tutte le misure e dell'esecuzione degli adempimenti necessari, compresi i trattamenti che la buona tecnica suggerisce per assicurare un normale svolgimento al processo di conservazione, della corretta osservanza di tutti gli adempimenti indicati nel contratto fino al momento della riconsegna del prodotto all'AIMA od all'acquirente designato dall'AIMA stessa.

L'assuntore è tenuto a dare all'AIMA-tabacco immediata notizia dei fatti, avvenimenti e circostanze capaci di determinare avarie, danni, perdite e, comunque, scadimento di valore e/o diminuzione di quantità di tabacco in carico e ad indicare le misure adottate.

Le quantità di tabacco prese in carico devono essere custodite nel locale autorizzato, ben sistemate conformemente alle disposizioni dell'AIMA, e le masse e stive dei colli devono essere tenute distinte, in rapporto alle varietà ed alla qualità ed essere disposte in non più di 6/7 per cartoni, botti, e ballette e 5/6 per le balle.

Ove nella formazione delle masse e stive siano stati disattesi, per qualsivoglia motivo, i criteri relativi all'altezza ed alla facile accessibilità dei diversi punti di esso, le maggiori spese necessarie per il prelevamento comunque motivato, di botti, balle o ballette, resteranno a carico esclusivo dell'assuntore.

Inoltre, l'assuntore deve provvedere alla:

1) formazione delle stive in conformità delle indicazioni dell'AIMA-tabacco, per ottenere lotti omogenei e consentire accessibilità alle masse dei colli per l'esecuzione di tutte le operazioni di governo comprese quelle per la disinfestazione da tarlo, esame colli e controlli vari.

Le stive dei colli devono essere formate e tenute separate in rapporto alla varietà, qualità e provenienza;

2) istituzione:

a) di due «registri di carico e scarico», uno provvisorio e l'altro definitivo, distintamente per ciascuna varietà, costantemente aggiornati di tutti i movimenti di entrata ed uscita, da esibire, in ogni momento, a richiesta dei funzionari dell'AIMA-tabacco;

b) di un registro per la descrizione dei lavori autorizzati o sanzionati, con la firma del funzionario dell'AIMA-tabacco competente per territorio, con l'annotazione degli estremi della lettera di ordinazione o sanzione dell'AIMA-tabacco; i rivolgimenti obbligatori e quelli ulteriori necessari devono essere registrati distintamente;

c) di un registro dei campioni nel quale sono indicati i colli prelevati e sigillati, a titolo di campione di qualità, dalle masse consegnate all'assuntore. Essi saranno depositati in apposito locale dei magazzini chiusi e piombati dall'AIMA-tabacco;

3) trasmissione all'ufficio periferico AIMA-tabacco competente per territorio, entro il giorno 5 di ciascun mese, per posta e per plico spedito per raccomandata di:

a) copia dei fogli dei registri del carico e dello scarico relativi a tutti i giorni del mese precedente ed a tutti i movimenti in entrata ed in uscita verificatisi nel mese, con indicazione delle quantità giacenti a fine mese, vistati dal funzionario dell'AIMA-tabacco competente per territorio;

b) copia dei fogli del registro dei lavori a misura, la commessa e l'esecuzione dei quali siano avvenuti nel mese precedente, vistati dai competente funzionario dell'AIMA-tabacco;

c) situazione del movimento di magazzino verificatasi nel corso dell'anno, entro il 31 dicembre, secondo le indicazioni fornite dall'AIMA;

d) copia dei fogli del registro dei campioni.

I modelli dei registri e dei fogli dei registri stessi, nonché i modelli delle distinte dei pesi del tabacco, saranno forniti dall'AIMA-tabacco, perché l'assuntore possa provvedere a sue spese alla loro stampa. I registri di cui sopra dovranno essere preventivamente rimessi, prima della loro autorizzazione, agli uffici periferici AIMA-tabacco competenti, per la loro vidimazione, mediante bollo e firma in tutti i fogli, da parte del capo dell'ufficio periferico competente.

L'assuntore ha, inoltre, l'obbligo di assistere alle operazioni di perizia del prodotto in stoccaggio provvisorio, anche a mezzo di proprio procuratore, in modo tale che egli, al momento della sottoscrizione delle bollette definitive di carico e del verbale di consegna del prodotto, non possa eccepire scarsa o mancata conoscenza delle condizioni del tabacco affidato o di qualsiasi elemento o circostanza riferita a tale prodotto, in particolar modo per quanto attiene alla buona conservazione e all'immunità da attacchi parassitari di qualsiasi specie.

Per ogni magazzino di stoccaggio il capo dell'ufficio periferico AIMA-tabacco competente deve designare un capo centro di controllo responsabile.

Il capo centro di controllo AIMA-tabacco competente per territorio è tenuto comunque a verificare l'osservanza degli obblighi dell'assuntore previsti dal presente articolo e a controllare e firmare le risultanze dei registri più sopra indicati e a verificare la loro puntuale trasmissione all'organo competente, nonché a segnalare immediatamente al capo dell'ufficio periferico AIMA-tabacco competente eventuali inadempienze, irregolarità e ritardi riscontrati nell'esecuzione del servizio di stoccaggio da parte dell'assuntore.

I quantitativi di tabacco in entrata ed in uscita dal magazzino, per qualunque causa avvenuti, devono risultare sempre annotati, caricati e scaricati giornalmente nei diversi registri previsti e devono essere sempre contabilizzati con riferimento al giorno in cui il movimento di magazzino si è verificato.

Per la registrazione dei lavori si applica quanto previsto dall'ultimo comma dei successivi articoli 13 e 14.

Tre esemplari dei documenti specificati al precedente comma 6, punto 3), devono essere inoltrati dall'ufficio periferico AIMA-tabacco competente, all'ufficio centrale AIMA-tabacco con la massima sollecitudine, ad ogni richiesta di pagamento.

Nei mesi in cui si verifichino variazioni nel carico di magazzino i fogli del registro di carico definitivo e dei campioni devono essere inviati con sollecitudine in copia all'ufficio centrale divisione XXII dall'ufficio periferico competente.

Art. 12.

Adempimenti dell'AIMA-tabacco connessi con l'introduzione in magazzino e l'acquisto del tabacco in colli

All'entrata del tabacco nel magazzino di ammasso il «pesatore» dell'AIMA-tabacco incaricato, alla presenza dell'offerente venditore o di un suo rappresentante munito di regolare procura, accerta:

1) il peso lordo del tabacco introdotto nel magazzino, anche mediante pesatura di più colli contemporaneamente; nella distinta dei pesi viene annotato, di volta in volta, per l'insieme dei colli pesati, il peso lordo se trattasi di ballette e distintamente per singolo collo, con il relativo peso medio, per gli altri tipi di condizionamento;

2) la regolarità dei documenti che lo hanno accompagnato;

3) l'integrità dei colli e degli imballaggi.

Effettuati tali adempimenti il pesatore AIMA emette «bolletta provvisoria» di carico distintamente per varietà e per offerente, specificando il numero dei colli e il peso lordo ricevuto, distintamente per grado offerto.

Agli accertamenti di cui ai precedenti numeri 1) e 3) assiste l'assuntore del servizio di magazzinaggio quale parte interessata per la sottoscrizione della bolletta provvisoria di deposito, emessa dal funzionario AIMA, soltanto per il peso lordo e per i relativi gradi offerti.

La tara ed il peso netto sono determinati dalla commissione di perizia in conformità di quanto previsto dal successivo art. 24.

In tale sede, non appena espletate le operazioni di perizia, verranno redatte, per varietà ed offerente le «bollette definitive» di carico ed i «verbali di consegna» del tabacco in colli all'assuntore, specificando anche le tare, il peso netto e l'umidità.

Art. 13.

Identificazione degli adempimenti specifici che l'assuntore è tenuto ad assolvere, distintamente a spese dell'offerente-venditore, e a spese dell'organismo di intervento.

A) L'assuntore è tenuto all'esecuzione dei seguenti adempimenti a spese del venditore:

1) esecuzione dei lavori connessi con l'entrata del tabacco in magazzino, quali scarico dell'automezzo o dal vagone, posa sul piano di bilancia, pesatura, riparazione di imballaggi eventualmente rotti e sostituzione di quelli inservibili, con eventuale cucitura e ricucitura del telo di rivestimento nel caso di ballette o balle;

2) lavori di trasporto con prelevamento dei colli, pesati e prescelti per la perizia, dal piano di bilancia o da stiva, apertura, pesatura dell'imballaggio, spacco del collo e prelevamento del campione, richiusura del collo con legatura e ricucitura del telo di rivestimento, nel caso di balle o ballette; eventuale distruzione di materiale non accettabile;

3) trasporto dei colli, pesati e non prescelti per la perizia, dal piano di bilancia alla stiva e stivatura, nel caso che il tabacco non venga accettato dall'AIMA-tabacco, ovvero che venga ritirato dal venditore in dipendenza di revoca, parziale o totale, dell'offerta all'intervento;

4) lavori di disistivaggio, trasporto e carico sull'automezzo, o sul vagone, del tabacco non accettato dall'AIMA-tabacco, oppure ritirato dal venditore;

5) conservazione del tabacco in giacenza nel magazzino, compresi i lavori conseguenti, in caso di mancata accettazione, totale o parziale, del tabacco offerto, dal conferente, all'ammasso.

B) L'assuntore è tenuto all'esecuzione dei seguenti adempimenti, il cui compenso è a carico dell'organismo di intervento:

1) lavori connessi con l'entrata dei prodotti in magazzino, quale trasporto dei colli pesati dal piano di bilancia alla stiva e stivatura; trasporti dei colli esaminati dal luogo di perizia alla stiva e stivatura, sempre su pedane isolanti ed in ogni caso adottando tutti gli accorgimenti per evitare il contatto diretto dei colli col pavimento;

2) lavori connessi con l'uscita dei prodotti dal magazzino, quali:

a) prelevamento dalle stive (o dalle masse) dei colli da spedire;

b) riparazione e sostituzione degli imballaggi, o doghe, rotti o deteriorati durante la giacenza in magazzino, con cucitura integrale dei teli di rivestimento se trattasi di balle o ballette; marcatura dei colli ed eventuale applicazione di nuove etichette secondo le disposizioni che verranno date dall'AIMA-tabacco;

c) trasporto dei colli da spedire, dopo il prelevamento dalle stive, al piano di bilancia, pesatura, con compilazione delle relative distinte dei pesi in almeno otto copie, sotto controllo AIMA;

d) carico dei colli in uscita, su veicolo alla porta del magazzino, ovvero eventuale stivaggio dei colli stessi, dopo la pesatura, in attesa delle operazioni di carico vero e proprio che, di conseguenza, può anche avvenire in un secondo tempo, sempre sotto controllo amministrativo AIMA e a carico dell'assuntore;

3) lavori supplementari per l'uscita dei prodotti dal magazzino e cioè la cucitura integrale di tutti i teli di rivestimento ed ogni altra operazione connessa all'idonea sistemazione dei colli, ai fini della spedizione;

4) mantenimento del tabacco in giacenza nel magazzino e lavori ad esso connessi, comportanti la messa a disposizione e l'impiego dei locali, attrezzature e materiali per la regolare esecuzione del servizio, nonché per le prestazioni connesse alla conservazione ed al governo di tutto il tabacco introdotto in magazzino, secondo la buona tecnica, ivi compresi almeno due rivolgimenti per i tabacchi levantini e per le balle al fine di regolare e, se del caso, interrompere le fermentazioni ed assicurare un normale andamento del processo di stagionatura, nonché la marcatura dei colli dopo l'operazione di presa in carico definitivo;

5) l'esecuzione delle seguenti prestazioni sussidiarie commissionate dall'AIMA-tabacco o proposte dall'assuntore e regolarmente accettate dall'AIMA-tabacco stessa quali:

a) esame completo dei colli con l'impiego del personale, dei materiali e degli attrezzi necessari al fine della classifica, o per l'esame del prodotto in occasione di vendita, di visita di controllo da parte dell'AIMA, prelevamento ed esposizione di campioni.

Detto esame comporta:

per le botti e cartoni, il prelevamento dalle stive, trasporto al locale di visita e di esposizione, schiodatura ed apertura dell'involucro per le botti, spacco per l'esame del prodotto in almeno tre sezioni del collo, chiusura, ripesatura se necessaria, riparazione di doghe eventualmente rotte per le botti, e ricollocazione della botte o del cartone nella stiva;

per il tabacco in balle, il prelevamento e la ricollocazione nelle masse, il trasporto nel locale di visita, la scucitura e ricucitura dei teli di rivestimento, lo spacco per l'esame di una o più sezioni;

per il tabacco in ballette, il prelevamento e la ricollocazione nelle masse, il trasporto nel locale di visita, la scucitura e ricucitura dei teli di rivestimento, la slegatura e rilegatura dei bustini, lo spacco per l'esame di una o più sezioni;

b) visita ed esame semplificato dei colli, relativamente a prodotti già disistivati, distesi ed aperti, compresa la chiusura e la ricollocazione nella masse e quanto altro occorra;

c) trattamenti antiparassitari mediante:

1) irrorazione e nebulizzazione per la lotta preventiva antitarlo, con prodotti a base di Malathion, Piretro od altri similari, preventivamente accettati dall'AIMA-tabacco;

2) trattamento con fumiganti e gas (temperatura interna dei colli da 15 a 25 °C): «Phostoxin» od altro prodotto similare a base di idrogeno fosforato, preventivamente accettati dall'AIMA-tabacco, con l'impiego di una tavoletta da grammi tre per ogni metro cubo di locale, con sviluppo di grammi uno di idrogeno fosforato.

L'assuntore s'impegna ad affidare, a propria cura, spesa e rischio, l'espletamento delle operazioni per la lotta antitarlo, con gas tossici, a primaria ditta specializzata del settore, e si impegna ad osservare tutte le norme che regolano l'impiego di tali sostanze;

d) disfacimento e ricostituzione di masse di colli con prelevamento di botti, balle, ballette, cartoni e balle sub-tropicali, per qualunque causa, escluse quelle di perizia, esami colli od altro, non specificatamente indicate in precedenza, oltre ai due rivolgimenti obbligatori previsti soltanto per le balle e le ballette;

e) prestazioni di mano d'opera per lavori non espressamente indicati da effettuare anche in occasione di eventuali visitatori, acquirenti ed aggiudicatari, nel caso di cessione dei prodotti affidati;

f) confezione, spedizione in Italia o all'estero di campioni di tabacco di almeno 2 kg preparati dall'AIMA-tabacco;

g) asportazione dal magazzino, trasporto al luogo all'uopo destinato e distruzione del tabacco che, a giudizio dell'AIMA-tabacco, sia da distruggere, sia per prodotti alla rinfusa che per prodotti condizionati in colli.

Le autorizzazioni ad eseguire i lavori sopra specificati, ovvero le richieste a tal fine avanzate dall'assuntore e regolarmente autorizzate, nonché eventuali sanzioni di lavori eseguiti d'urgenza, dovranno sempre essere allegate al foglio di registro lavori di cui al precedente art. 11, punto 2), lettera *b)*. I lavori eseguiti devono essere indicati analiticamente per ciascun giorno nell'apposito registro dei lavori.

Art. 14.

Compensi spettanti all'assuntore

A) All'assuntore spettano per le prestazioni sotto specificate i seguenti compensi, a carico dell'offerente-venditore, IVA esclusa, da stabilire dal consiglio di amministrazione dell'AIMA, distintamente per tipo di condizionamento in colli:

1) un compenso in lire per ciascun quintale netto di tabacco per i lavori connessi con l'entrata e gli altri specificati all'art. 13, lettera *A)*, punto 1);

2) un compenso in lire per ciascun quintale netto di tabacco per i lavori di trasporto, con prelevamento dei colli pesati e prescelti per la perizia e gli altri lavori specificati all'art. 13, lettera *A)*, punto 2);

3) un compenso in lire per ciascun quintale netto di tabacco per le operazioni di trasporto dei colli pesati e non prescelti per la perizia e tutti gli altri lavori specificati all'art. 13, lettera *A)*, punto 3);

4) un compenso in lire per ciascun quintale netto di tabacco per disistivaggio e tutti gli altri lavori specificati all'art. 13, lettera *A)*, punto 4);

5) un compenso forfettario in lire per quintale netto/giorno di tabacco, per la giacenza in magazzino, compresi i lavori specificati all'art. 13, lettera *A)*, punto 5).

B) All'assuntore competono a carico dell'AIMA-tabacco i seguenti compensi forfettari massimi, IVA esclusa, stabiliti dalla commissione CEE, in base al regolamento CEE n. 3247/81, e successive modificazioni ed integrazioni:

1) per l'esecuzione dei lavori connessi con l'entrata del tabacco in magazzino e precisati al precedente art. 13, lettera *B)*, punto 1), un compenso forfettario in lire per ogni quintale di prodotto entrato in magazzino;

2) per i lavori connessi con l'uscita dei prodotti dal magazzino, specificati all'art. 13, lettera *B)*, punto 2), un compenso in lire per ogni quintale netto di prodotto uscito dal magazzino;

3) per lavori supplementari per l'uscita del tabacco dal magazzino, specificati all'art. 13, lettera *B)*, punto 3), un compenso forfettario in lire per ogni quintale netto uscito dal magazzino, soltanto per i tabacchi di tipo orientale e soltanto per quei quantitativi per i quali occorre la cucitura dei teli di rivestimento per l'uscita;

4) per la conservazione del tabacco in giacenza in magazzino ed i lavori connessi alla giacenza stessa, precisati all'art. 13, lettera *B)*, punto 4), un compenso forfettario in lire per mese e per quintale netto di giacenza del prodotto, calcolato in ragione di 1/365° (un trecentosessantacinquesimo) dell'importo annuo, per ogni giorno di effettiva giacenza del prodotto, per la messa a disposizione e per l'impiego dei locali, delle attrezzature e del materiale, per la regolare esecuzione del servizio, nonché per le prestazioni connesse alla conservazione ed al governo di tutto il tabacco introdotto in magazzino, secondo la buona tecnica, come stabilito dall'atto disciplinare, ivi compresi almeno due rivolgimenti obbligatori per i tabacchi levantini e per quelli condizionati in balle, nonché per l'apposizione dei timbri di cui al successivo art. 24, nonché per tutte le altre prestazioni contemplate nel precedente art. 13, lettera *B)*, punto 5), lettere da *a)* a *g)*.

L'«esame completo dei colli» deve essere registrato nel giorno in cui i colli esaminati vengono chiusi, fermo restando che nel «registro dei lavori» il numero dei colli ed il relativo peso devono essere registrati giornalmente, distinguendo i colli aperti per essere esaminati da quelli esaminati che vengono chiusi.

Il compenso indicato nella precedente lettera *A)*, punto 3, viene corrisposto quando l'AIMA-tabacco:

a) avendo disposto preventivamente lo stivaggio separato dei colli prescelti per la perizia, da quelli non prescelti per la perizia, decida, in sede di perizia, di prelevare colli anche dalla massa di quelli che non siano stati preventivamente prescelti per la perizia stessa;

b) abbia disposto all'entrata lo stivaggio diretto di tutti i colli in masse dalle quali prescegliere e prelevare, successivamente, quelli da sottoporre a perizia.

Art. 15.

Potestà dell'AIMA-tabacco

L'esecuzione delle prestazioni e delle incombenze previste a carico dell'assuntore e connesse con l'impegno di perseguire la buona conservazione del tabacco affidatogli, è connessa alla esclusiva responsabilità dell'assuntore. L'AIMA-tabacco si riserva il diritto di ispezione in ogni momento dello stoccaggio, al fine di accertare lo stato di conservazione del tabacco ammassato, di prelevare e ritirare campioni, di verificare la varietà, le qualità ed il peso dei tabacchi affidati in custodia, nonché di ritirare in tutto od in parte il prodotto immagazzinato, in qualsiasi momento della durata del contratto.

Nell'esercizio del diritto di ispezione di cui innanzi l'AIMA, pur senza modificare in alcun modo il rapporto esistente fra essa e l'assuntore, può assistere e consigliare l'assuntore stesso per l'interesse che essa ha di prevenire o di contenere le possibilità del verificarsi di danni o avarie. L'assuntore ha il dovere di mettere a disposizione il personale ed i mezzi richiesti dai funzionari in ispezione o incaricati del controllo. Eventuali deficienze rilevate in sede di controllo dovranno essere sanate immediatamente su semplice richiesta dell'AIMA-tabacco.

L'assuntore deve assicurare l'accesso al magazzino ai funzionari AIMA ed alle persone al seguito degli stessi, durante il normale orario di lavoro, e l'inosservanza di tale adempimento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Nel caso in cui l'AIMA dovesse rilevare l'esistenza di danni e/o avarie, essa avrà il diritto di chiederne il risarcimento e se i danni accertati sono suscettibili di aggravamento, l'AIMA avrà il diritto anche d'imporre all'assuntore l'esecuzione delle misure che essa riterrà necessarie ed adeguate.

Ogni magazzino di ammasso è posto sotto il controllo del capo dell'ufficio compartimentale nella circoscrizione del quale esso è ubicato, salva in ogni caso la facoltà dell'ufficio centrale dell'AIMA-tabacco di esercitare ispezioni e verifiche tecniche e amministrative dirette, senza preavviso.

I funzionari dell'ufficio centrale AIMA-tabacco all'uopo designati hanno facoltà di verificare che il servizio di stoccaggio venga espletato nell'osservanza delle norme e condizioni previste dal presente atto disciplinare, adottando le necessarie iniziative idonee per garantire, in particolare, la buona conservazione del prodotto, non esclusa, quindi, la chiusura fiscale dei magazzini se ritenuta opportuna durante l'espletamento delle verifiche del caso.

Durante il periodo di efficacia del contratto l'AIMA-tabacco per motivi di urgenza può disporre o, a richiesta dell'assuntore, autorizzare trasferimenti di prodotti in altri magazzini riconosciuti idonei, della stessa ditta o di altre ditte, rimaste aggiudicatarie del servizio di stoccaggio del tabacco della stessa annata di produzione.

Nei casi di trasferimento di cui al precedente comma ed in quelli che si rendessero comunque necessari, per qualsivoglia ragione o causa onde evitare deterioramenti, danni od avarie del prodotto, le spese ed i rischi di trasferimento del prodotto sono a carico della parte nel cui interesse viene effettuato, ovvero della parte cui è attribuibile la causa del trasferimento medesimo e dell'eventuale risoluzione del contratto. Nel caso di trasferimento disposto per intervenuta, dichiarata ed accertata indisponibilità del magazzino da parte dell'assuntore, per qualsivoglia ragione, tutte le spese ed i rischi di trasferimento restano a carico dell'assuntore.

In caso di risoluzione del contratto, la data in cui cessano le obbligazioni contrattuali è quella dell'emissione del verbale di riconsegna del tabacco in colli all'AIMA-tabacco da parte dell'assuntore.

Art. 16.

Cali di giacenza

L'AIMA-tabacco ha il diritto di verificare in qualsiasi momento la consistenza dei tabacchi in magazzino, anche al fine di controllare che il calo di giacenza venga contenuto nei limiti annualmente ammessi.

L'assuntore ha il diritto-dovere di presenziare a tali operazioni.

Al termine del servizio di stoccaggio l'AIMA-tabacco provvede a verificare il calo complessivo finale di giacenza, accertando che lo stesso rientri in quello massimo stabilito dalla normativa comunitaria, raffrontando il peso netto stabilito all'entrata con quello accertato all'uscita e rapportando il grado di umidità risultato al controllo in uscita con quello previsto dalla regolamentazione vigente in materia.

Per i cali di tabacco riscontrati all'uscita e contenuti nei limiti massimi tollerati, nulla è dovuto dall'assuntore all'AIMA-tabacco.

Nessun compenso integrativo è, peraltro, dovuto all'assuntore per eventuali eccedenze di tabacco riscontrate all'uscita, rispetto al quantitativo accertato all'entrata.

Qualora il calo di giacenza dovesse superare il calo massimo consentito, l'assuntore deve rimborsare all'AIMA-tabacco, per il peso mancante, il prezzo delle varietà, relativo alle quantità e qualità acquistate e pagate al conferente dall'AIMA-tabacco medesima.

I cali di giacenza applicabili sono quelli previsti dal regolamento CEE n. 638/74 della commissione del 20 marzo 1974, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 17.

Danni al tabacco in colli

Eventuali danni al tabacco in colli rilevati dall'AIMA-tabacco e dovuti ad avaria o a qualunque altra causa sono valutati in base a perizia eseguita dall'AIMA-tabacco, alla presenza dell'assuntore.

Il valore del danno in tal modo determinato sarà trattenuto all'assuntore stesso sulle competenze rimaste insolute, senza che occorra intimazione o condanna giudiziale, sempreché l'assuntore non provveda al versamento di tale valore all'AIMA-tabacco, entro dieci giorni dalla richiesta.

L'assuntore è tenuto, comunque, a rimborsare all'AIMA-tabacco ogni diminuzione del valore del tabacco affidato, accertata dai periti della stessa Azienda e che, per qualsivoglia ragione o causa, non sia immediatamente rimborsata da istituti fidejubenti o da compagnie assicuratrici.

È, inoltre, data facoltà all'AIMA-tabacco di avvalersi della cauzione prestata dall'assuntore.

Art. 18.

Revisione dei compensi contrattuali

La misura dei compensi di cui al precedente art. 14 potrà essere rideterminata dalle parti per mezzo di corrispondenza (art. 17 della legge e n. 101 del regolamento di contabilità generale dello Stato) dopo il secondo anno di esecuzione del contratto e sempreché si siano verificate variazioni apprezzabili, comunque superiori al 20% del costo della mano d'opera e degli oneri previdenziali.

In ogni caso, la revisione dei prezzi decorre dall'inizio del terzo anno di esecuzione del contratto.

L'istanza di revisione dei compensi deve pervenire all'ufficio centrale dell'AIMA-tabacco entro trenta giorni dalla data di scadenza del primo biennio di esecuzione del contratto.

Per la validità dell'istanza di revisione fa fede la data di assunzione a protocollo della suddetta istanza, da parte del predetto ufficio; pertanto, non sono ammessi reclami per le istanze non pervenute, o pervenute in ritardo.

L'AIMA-tabacco, accertato che l'istanza di revisione dei compensi sia pervenuta entro i termini previsti, può procedere alla trattativa per la rideterminazione dei compensi stessi, assumendo a riferimento a tal fine, i massimali dei compensi aggiornati e approvati dal consiglio di amministrazione, tenuto conto delle compatibilità e disponibilità finanziarie.

In ogni caso, non possono essere accordati all'assuntore compensi superiori a quelli riconosciuti dalla CEE.

Art. 19.

Pagamento dei compensi all'assuntore

I compensi all'assuntore saranno corrisposti dall'AIMA-tabacco alla fine di ciascun esercizio finanziario, ovvero dopo integrale uscita del prodotto dal magazzino, previa presentazione di regolare fattura e sempreché il servizio sia stato reso regolarmente. L'analisi dei compensi richiesti per i rispettivi servizi, deve essere sempre effettuata distintamente per esercizio finanziario.

La fattura, accompagnata da attestazione del capo ufficio periferico competente sulla regolarità del servizio svolto, deve essere inviata all'ufficio centrale AIMA-tabacco con ogni sollecitudine.

Il pagamento dei compensi spettanti sarà effettuato mediante ordinativo diretto intestato a nome dell'assuntore, a carico del quale sono tutte le imposte e tasse dovute.

Le spese relative all'entrata del prodotto in magazzino possono essere corrisposte, a richiesta, ad ultimazione delle operazioni di perizia del tabacco introdotto in magazzino.

Capo II

DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CONNESSE CON L'ACQUISTO DEI TABACCHI IN COLLI

Art. 20.

Modalità relative alla presentazione delle offerte di tabacco in foglia condizionato in colli, all'organismo di intervento

L'offerta all'intervento di tabacco greggio in colli deve essere presentata o comunque pervenire direttamente all'ufficio periferico AIMA-tabacco competente per territorio.

L'offerta deve contenere le seguenti indicazioni:

a) ragione o denominazione sociale ed indirizzo dell'offerente;

b) varietà e qualità del tabacco;

c) peso netto;

d) luogo in cui il tabacco trovasi al momento dell'offerta;

e) luogo ed anno di raccolta del tabacco in foglia;

f) luogo di prima trasformazione e tipo di condizionamento in colli;

g) magazzino di ammasso AIMA scelto tra i tre centri più vicini al luogo nel quale il tabacco ha subito le operazioni di prima trasformazione e condizionamento;

h) dichiarazione di non aver fruito del premio comunitario relativo al tabacco in foglia dalla trasformazione del quale proviene quello in colli oggetto dell'offerta;

i) dichiarazione che il tabacco è stato allestito e condizionato secondo quanto indicato dalla vigente regolamentazione e che sarà consegnato immune da insetti vivi e comunque nelle condizioni che possa essere assicurata la buona conservazione;

l) dichiarazione con cui l'offerente, con riferimento allo stato del prodotto all'atto della consegna, s'impegna ad assumere a suo esclusivo carico ogni onere relativo alle disinfestazioni che a giudizio insindacabile dell'AIMA dovessero ritenersi necessarie;

m) dichiarazione di accettazione delle condizioni contenute nell'atto disciplinare del tabacco in colli in causa;

n) dichiarazione d'impegno a corrispondere all'assuntore, al più presto, l'importo delle spese indicate all'art. 14, lettera *A)*, dell'atto disciplinare, nella consapevolezza che il proprio tabacco conferito all'intervento potrà essere pagato dall'AIMA-tabacco soltanto dopo che il conferente abbia fornito la prova di aver assolto tale impegno.

o) dichiarazione contenente la specificazione che il tabacco offerto costituisce unica consegna all'intervento o la prima di più consegne successive all'intervento per la stessa partita di tabacco.

Le quantità offerte non possono essere inferiori a chilogrammi 2.000 per tutte le varietà.

Sino al momento dell'acquisto, l'offerta può essere ridotta o ritirata. In tal caso le spese sostenute dall'assuntore devono essere rimborsate dall'offerente.

Ove risultino già presentate offerte di tabacco all'organismo d'intervento, al momento della pubblicazione del presente disciplinare, esse, ove necessario, possono essere perfezionate in conformità delle prescrizioni contenute nel presente articolo, su richiesta degli uffici periferici AIMA-tabacco competenti.

Art. 21.

Accertamento dell'ammissibilità all'intervento del tabacco in colli

Ricevuta l'offerta di tabacco in colli all'intervento, il capo dell'ufficio periferico AIMA-tabacco competente per territorio accerta la sussistenza, nella offerta stessa, delle indicazioni di cui al precedente art. 20, disponendo, eventualmente, per l'integrazione della stessa.

Il presidente della commissione di perizia verifica, quindi, l'ammissibilità della stessa in ordine alle condizioni che i tabacchi in colli offerti all'intervento:

a) siano in produzione comunitaria e siano già sotto il prescritto controllo comunitario di cui al decreto ministeriale 31 marzo 1979;

b) provengano dalla trasformazione di tabacco in foglia pagato al produttore a prezzo almeno pari al prezzo di intervento previsto per la varietà e la qualità corrispondenti;

c) siano, tenuto conto della quantità già eventualmente venduta e dei cali ammessi, in quantità non superiore a quella corrispondente alla quantità di tabacco netto in foglia sottoposto a controllo ed accertata al momento dell'introduzione nello stabilimento di trasformazione.

Il predetto ufficio invia, quindi, all'ufficio centrale AIMA-tabacco, l'offerta e gli altri documenti previsti dalle disposizioni vigenti in materia, attestandone l'ammissibilità per la sussistenza dei suddetti requisiti.

L'ufficio centrale AIMA-tabacco, effettuati i controlli ritenuti necessari, comunica ufficialmente all'offerente e all'ufficio periferico AIMA-tabacco competente la data in cui potranno avere inizio le operazioni di ammasso, nonché le condizioni in cui deve essere presentato il tabacco offerto, per la presa in consegna da parte dell'organismo di intervento.

Le condizioni di cui innanzi sono contestabili soltanto nelle 48 ore successive alla data di ricevimento della comunicazione.

La verifica di ammissibilità dei quantitativi offerti deve essere effettuata a «peso netto comunitario», con adattamento, quindi, alla umidità convenzionale, dei quantitativi interessati, compresi quelli giacenti nel magazzino di trasformazione e non offerti all'intervento.

Art. 22.

Adempimenti dell'offerente venditore

Ricevuta la comunicazione di inizio delle operazioni di conferimento del tabacco offerto dall'ufficio centrale AIMA-tabacco, l'offerente venditore, d'intesa con l'ufficio periferico AIMA-tabacco competente e con l'assuntore, trasporta, a sua cura e spese, e sotto il controllo amministrativo, il tabacco offerto all'organismo di intervento per consegnarlo franco magazzino di ammasso dove, sempre a sue spese, ma a cura dell'assuntore, sarà scaricato, pesato, portato nel locale di perizia e sottoposto ad esame merceologico, previa apertura e chiusura dei colli e riparazione o sostituzione degli imballaggi eventualmente rotti o deteriorati.

L'offerente venditore è tenuto a consegnare all'organismo di intervento i prodotti in colli confezionati in balle o ballette completamente rivestiti con tele juta nuove ed i due teli che formano il rivestimento di ciascun collo dovranno essere cuciti tra loro.

Il condizionamento del tabacco offerto deve essere quello previsto dalla normativa comunitaria.

Le suddette prescrizioni sono condizione per l'accettabilità della partita da parte della commissione incaricata di periziare ed acquistare il tabacco offerto all'intervento.

Art. 23.

Costituzione della commissione di perizia

Per la perizia e la presa in carico del tabacco in colli offerto all'intervento il direttore dell'AIMA-tabacco nomina, di volta in volta, una commissione di perizia costituita da almeno tre membri, dei quali uno con funzioni di presidente, e designa un segretario della commissione stessa.

Il direttore suddetto presceglie i dipendenti cui attribuire:

a) le funzioni di presidente di commissione di perizia, tra i funzionari tecnici che rivestano le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione e qualifiche equiparate, nonché tra i funzionari di ottava qualifica funzionale, in possesso di, o provenienti dal profilo professionale di base, per l'accesso al quale, mediante pubblico concorso, sia previsto il possesso del diploma di laurea ed abilitazione o specializzazione;

b) le funzioni di membro di commissione di perizia tra i funzionari tecnici che rivestono la qualifica di «coordinatore capo dei servizi lavorazione» o equiparata (ottava qualifica) e, in casi eccezionali, tra i funzionari che rivestano almeno la qualifica di «collaboratore capo settore tecnico» (settima qualifica), tenuto conto anche dell'esperienza personale e dei servizi svolti negli anni precedenti;

c) le funzioni di segretario di commissione di perizia, tra i funzionari in possesso della qualifica di «collaboratore capo settore tecnico o amministrativo» (settima qualifica) o di «collaboratore tecnico o amministrativo» (sesta qualifica) o equiparata, e, in casi eccezionali, tra i dipendenti che rivestano almeno la qualifica di «operatore tecnico o amministrativo» (quinta qualifica).

Il presidente della commissione ha, nella procedura di presa in carico e di perizia del tabacco offerto all'intervento, la completa rappresentanza dell'azienda e pertanto è tenuto a vigilare sulla regolarità dello svolgimento ed esecuzione di tutte le operazioni. Egli concorda con gli altri membri della commissione i criteri per la scelta dei colli da sottoporre a perizia e dà istruzioni al segretario della commissione per il conseguente approntamento dei colli. Il segretario della commissione, avvalendosi, ove possibile, della collaborazione del capo centro di controllo, provvede perché l'approntamento dei colli avvenga nel modo più agevole e rapido. L'assuntore è tenuto ad eseguire le istruzioni ricevute dal segretario della commissione con la massima precisione e tempestività. Il presidente della commissione verifica la regolarità delle predette operazioni.

Egli conduce personalmente, giovandosi della collaborazione dei membri, anch'essi incaricati dell'esame merceologico, il contraddittorio con l'offerente venditore ed il suo rappresentante per l'accertamento dell'accettabilità e del peso netto e per la classificazione dei tabacchi.

La commissione di perizia, per le necessarie operazioni di magazzino si avvale della collaborazione del «pesatore» incaricato dal direttore dell'AIMA-tabacco e prescelto tra i dipendenti «tecnici» della settima, sesta e quinta qualifica funzionale che svolgano le funzioni di

capo centro di controllo o equiparata, attesa la rilevanza fondamentale che assume, in particolare, la determinazione del peso lordo del tabacco in colli alla entrata nel magazzino di ammasso, ai fini del pagamento del prezzo d'intervento sul tabacco netto al conferente, nonché del pagamento all'assuntore dei compensi spettanti per i servizi effettuati relativamente al tabacco netto affidato. Il pesatore può essere coadiuvato da un dipendente della quarta qualifica funzionale, ferma restando la responsabilità del pesatore per l'esatto svolgimento delle operazioni di pesatura.

Ove in sede di perizia insorga disaccordo sulla valutazione del tabacco tra i membri della commissione, questa, su richiesta anche di uno solo dei tre membri, deve procedere al riesame di tutti o di parte dei colli sui quali è sorto il disaccordo, ovvero di altri colli, in misura da concordare tra i membri stessi e da prescegliere d'intesa tra loro nella stiva dei colli.

Ove il disaccordo permanga, la decisione sulla valutazione del tabacco conferito all'intervento è presa a maggioranza dei membri della commissione ed il risultato impegna l'AIMA-tabacco. Il componente della commissione che non condivide la decisione ha diritto di segnalare all'ufficio centrale AIMA-tabacco i motivi del suo disaccordo, con apposita relazione.

Il segretario della commissione di perizia ha, tra l'altro, l'incarico di raccogliere in un unico fascicolo tutti i documenti che riguardano la perizia, da chiunque emessi, di provvedere alla compilazione del verbale di perizia e di assicurarne la sottoscrizione da parte della commissione di perizia, di compilare la bolletta definitiva di carico ed il verbale di consegna dei tabacchi all'assuntore, di adempiere alle incombenze connesse con l'accertamento dell'umidità e delle tare per imballaggi, di consegnare l'intero fascicolo, relativo alla perizia eseguita completo in ogni sua parte, al capo dell'ufficio periferico AIMA-tabacco competente per territorio, od altro dipendente da questi formalmente incaricato per i successivi adempimenti ed il conseguente inoltro all'ufficio centrale dell'AIMA-tabacco. La consegna deve risultare documentata con apposita dichiarazione di ricevuta. Nel verbale di perizia il segretario deve siglare ogni foglio ed attestare, nell'ultimo, di aver compilato personalmente il verbale stesso, dichiarando il numero di fogli di cui il medesimo verbale è composto.

In conformità di quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento CEE n. 1727/0 della commissione, la liquidazione di quanto spettante al conferente deve essere effettuata con ogni sollecitudine dal capo dell'ufficio periferico AIMA-tabacco competente che, per consentire che il pagamento venga effettuato al più presto, invia con tempestività i documenti di cui trattasi all'ufficio centrale A.I.M..A.-Tabacco.

Art. 24.

Perizia del tabacco in colli ammesso all'intervento

Dopo l'introduzione dei colli del tabacco nel magazzino di ammasso, la commissione di perizia e l'offerente, o suo procuratore, procedono alla verifica dell'accettabilità della partita di tabacco offerto all'intervento. I risultati vengono annotati dal segretario della commissione nel verbale di perizia in modo tale che risulti documentata l'accettabilità della partita in ordine alle condizioni che il tabacco:

a) sia stato lavorato secondo le indicazioni dell'allegato II del regolamento CEE n. 1979/79 (e rettifica al n. 1979/79 pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale CEE» n. L 250 del 4 ottobre 1979) e dei regolamenti CEE n. 2673/80, n. 290/81 e n. 2728/81, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) sia presentato in conformità di quanto stabilito dall'art. 8 del regolamento CEE n. 1727/70, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) non presenti una o più caratteristiche indicate nell'allegato III al regolamento CEE n. 1727/70 modificato con regolamento CEE n. 2596/70, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) non presenti un tenore di umidità che, in conformità dell'art. 6 del regolamento CEE n. 1727/70, si discosti di oltre il 3% dal limite ammesso previsto dall'allegato III al regolamento CEE n. 1979/79 del 5 settembre 1979 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) non presenti parassiti vivi di alcuna specie, né danni rilevanti provocati da parassiti.

Verificata l'accettabilità del tabacco le parti procedono:

a) all'accertamento della varietà e della qualità, alla valutazione delle caratteristiche del tabacco offerto ai fini dell'applicazione dei prezzi in vigore il giorno di chiusura del verbale di perizia ed acquisto del tabacco offerto all'intervento;

b) alla determinazione della tara per l'imballaggio, delle misure percentuali delle detrazioni per fuori grado e sostanze estranee e del coefficiente di rettifica per umidità in eccesso ed in difetto (entro il limite del 3%) al fine di stabilire la quantità netta di tabacco da ammettere a pagamento. Qualora durante le operazioni suddette venisse rilevata la presenza di attacchi parassitari la commissione sospenderà le operazioni di perizia ed inviterà la ditta assuntrice del servizio di stoccaggio a procedere immediatamente alla disinfestazione con l'impiego di fumiganti a base di fosfina. Tutte le spese relative alla disinfestazione dell'intero locale dovranno essere sostenute dalla ditta offerente.

Le operazioni innanzi indicate possono essere effettuate mediante esame di tutti i colli offerti o di una parte di essi prelevati con il metodo del campione.

I colli da esaminare, costituenti il campione, vengono annotati nel verbale di perizia. Per la ballette viene effettuata una sola registrazione riguardante il peso lordo complessivo. Per gli altri tipi di condizionamento viene effettuata la registrazione del peso lordo relativo a ciascun collo, anche quando i colli non vengono pesati distintamente. In questo caso viene attribuito il peso lordo medio.

La quantità dei colli costituenti il campione non potrà comunque essere inferiore al 25% dei colli offerti, se trattasi di tabacchi in botti o balle o cartoni ed al 10% se trattasi di tabacchi in ballette di tipo levantino.

Della percentuale dei colli esaminati si dovrà dare atto nel suddetto verbale di perizia.

Le parti, nel verbale summenzionato, danno atto dell'inesistenza di punti controversi ed indicano i valori delle determinazioni e delle valutazioni concordemente stabiliti; detto verbale deve essere redatto nello stesso magazzino subito dopo aver ultimato gli esami ed accertamenti.

Espletate le operazioni di perizia, e sulla base del peso lordo già accertato all'entrata dal funzionario dell'AIMA-tabacco, nonché delle detrazioni fissate dalla commissione di perizia, ed accettate dall'assuntore, per tara di imballaggio e delle applicazioni dei coefficienti di correzione per il tasso di umidità, il segretario della commissione di perizia emette, per ciascuna varietà e per ciascuna offerta «bolletta definitiva» di carico, nella quale vengono indicati in particolare il peso lordo al netto della tara di imballaggio, il tasso di umidità medio per grado e dando carico del prodotto all'assuntore del servizio di ammasso. La bolletta definitiva viene sottoscritta dal presidente della commissione di perizia, dall'assuntore e dal conferente all'ammasso.

Il presidente della commissione di perizia, e l'assuntore sottoscrivono quindi apposito «verbale di consegna» del prodotto acquistato, dall'organismo di intervento. Con tale atto, redatto per varietà e conferente all'ammasso, viene formalmente dato in consegna all'assuntore dall'AIMA-tabacco, il prodotto acquistato del quale vengono sommariamente descritte le caratteristiche e lo stato di conservazione nonché il numero dei colli per grado, il relativo peso lordo e netto, l'umidità accertata all'entrata.

Subito dopo la sottoscrizione della bolletta definitiva di carico, la commissione di perizia provvederà a far apporre su tutti i colli acquistati la seguente dicitura ad inchiostrazione indelebile, a mezzo di appositi timbri detenuti dall'AIMA: «AIMA-tabacco (intervento)», con la specificazione del raccolto acquistato. Tale dicitura deve sempre risultare sui colli in questione ed eventualmente su quelli ricostituiti. L'AIMA-tabacco e l'assuntore procederanno, inoltre, alla scelta dei colli campione rappresentativi di ciascun grado.

Detti colli campione saranno sigillati a cura delle due parti e tenuti separati dal resto della partita per ogni eventuale controllo e confronto. Essi verranno elencati in apposito registro vistato dall'AIMA-tabacco e dall'assuntore e resteranno a disposizione per le visite di confronto che dovranno essere effettuate all'uscita di ogni quantitativo di tabacco di quella determinata partita, allo scopo di accertare la corrispondenza qualitativa del tabacco che esce dal magazzino in comparazione di quello che è a suo tempo entrato.

Sui cartellini applicati sui colli acquistati sarà apposta, con apposito timbro, a cura dell'assuntore, in corrispondenza della classifica del prodotto effettuata dal venditore: «Classifica presentata dalla ditta», nonché per le botti, le balle ed i cartoni esaminati, il grado di qualità attribuito dalla commissione di perizia.

Il segretario ha il dovere di accertare l'esecuzione dei predetti adempimenti, avvalendosi della collaborazione del capo centro di controllo.

Art. 25.

Determinazione del prezzo dovuto all'offerente

Espletata la perizia, e preso in carico dall'assuntore il tabacco acquistato, l'ufficio centrale AIMA-tabacco liquida l'importo, spettante all'offerente e, previa presentazione di regolare fattura, provvederà al pagamento al venditore della quantità di tabacco considerato al netto della tara per imballaggio, delle detrazioni percentuali per fuori grado e per sostanze estranee e con l'applicazione del coefficiente di rettifica del peso per umidità eccedente o carente rispetto all'ammasso ed applicando a detto peso, per la varietà e le qualità stabilite ed accettate in sede di esame del tabacco, il prezzo d'intervento derivato previsto e che potrà eventualmente essere rettificato in conformità dell'applicazione del regolamento CEE n. 1778/80 del Consiglio del 30 giugno 1980 e del regolamento CEE n. 1859/81 della commissione del 6 luglio 1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

Infatti, quando un'impresa offre all'intervento, in unica consegna, un quantitativo di tabacco in colli corrispondente ad un quantitativo di tabacco in foglia, ottenuto mediante applicazione del coefficiente di trasformazione di cui all'allegato V del regolamento CEE n. 1859/81 della commissione del 6 luglio 1981, che superi il 25% del quantitativo di tabacco allo stato sciolto risultante dal certificato di premio, il prezzo d'intervento derivato ponderato dovrà essere diminuito del 10% per la quantità eccedente il 25% del tabacco netto in foglia posto sotto controllo.

Per la quantità non eccedente si applica un prezzo pari alla media ponderata per quantità, dei prezzi derivati validi per le varie qualità, che compongono il conferimento totale.

Per il tabacco in colli, che formi oggetto di più consegne, l'AIMA-tabacco verserà un importo provvisorio calcolato, per ciascun quantitativo consegnato, sulla base del prezzo d'intervento derivato valido per ciascuna delle qualità componenti la partita oggetto della consegna diminuito del 10%.

Dopo l'ultima consegna, l'AIMA-tabacco procederà al calcolo dell'intero importo spettante alla ditta trasformatrice, liquidando il saldo in conformità di quanto previsto dall'art. 1, punto 3), paragrafo 3), del regolamento CEE n. 1859/81 della commissione del 6 luglio 1981.

Art. 26.

Disaccordo tra venditore ed AIMA-tabacco e revoca dell'offerta all'intervento

Nel caso di mancato accordo sull'accettabilità del tabacco offerto e sulla valutazione di uno o più degli elementi che concorrono a determinare il prezzo e/o il peso netto, le parti, come prescritto dall'art. 3 del decreto ministeriale 7 ottobre 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 novembre 1971, qualora non ritengano di ricorrere all'arbitrato previsto dal codice di procedura civile, nel verbale di cui al precedente art. 24, indicheranno gli elementi sulla valutazione e/o determinazione dei quali esse hanno raggiunto accordo, dando anche atto del giudizio o dei valori concordati e preciseranno i restanti elementi sui quali non è stato raggiunto accordo e che l'offerente può richiedere di portare all'esame di una commissione di perizia, il cui risultato è determinante per le parti, fatta salva la facoltà del venditore di revocare l'offerta all'intervento dell'intera partita o di parte di essa. In caso di necessità di riclassificazione, il tabacco offerto dovrà essere ritrasportato a cura e spese dell'offerente nel magazzino di provenienza. La comunicazione relativa alla revoca dell'offerta deve pervenire all'ufficio centrale A.I.M.A. per gli interventi nel settore del tabacco - Via Duccio Galimberti n. 47 - Roma, entro quarantotto ore dalla data di espletamento della perizia. Tutte le spese relative alla revoca saranno a carico della ditta offerente la quale è obbligata anche a ritirare il prodotto entro i sei giorni successivi.

La commissione arbitrale di perizia sarà formata da:

a) un funzionario, delegato dall'AIMA-tabacco;

b) un perito iscritto all'albo professionale e designato dall'offerente;

c) un perito, con funzioni di presidente scelto d'accordo fra le parti o, in mancanza di accordo, per sorteggio nell'elenco dei periti che saranno designati con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, ovvero designato dall'Associazione nazionale dei periti di tabacco.

La scelta e designazione del perito presidente deve risultare dal verbale di perizia; a cura dell'AIMA-tabacco sarà data notizia al presidente con raccomandata r.r.

Il presidente, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della nomina, provvede a convocare, con comunicazione diretta all'AIMA-tabacco ed all'offerente, la commissione, nello stesso magazzino di ammasso dove accerterà il giusto titolo dei componenti a partecipare alla seduta.

La commissione redige verbale con il quale darà atto delle proprie determinazioni che, prese a maggioranza semplice dovranno, però, essere sempre contenute nei limiti del controverso.

Nel caso di assenza di una delle parti, il presidente provvede alla riconvocazione della commissione che dovrà riunirsi entro gli otto giorni successivi.

Nel caso di mancata accettazione della nomina da parte del perito presidente ed entro quindici giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, l'AIMA-tabacco convocherà l'offerente per procedere alla nomina di altro presidente.

I colli in attesa di perizia arbitrale o di restituzione al magazzino di provenienza devono essere tenuti separati, o in condizione di facile e certa identificazione, dagli altri eventualmente esistenti in magazzino.

Tutte le spese relative alla perizia arbitrale saranno a carico della parte soccombente o divise proporzionalmente tra le parti secondo quanto stabilirà in merito la commissione stessa.

L'offerente venditore qualora decida, dopo l'introduzione del tabacco nel magazzino di ammasso od in qualsivoglia fase della procedura e comunque non oltre il termine di dieci giorni dalla definizione della perizia superiore, di ridurre o revocare l'offerta, è tenuto a rimborsare l'assuntore delle spese sostenute per i lavori e la giacenza relativi ai tabacchi ritirati.

Nel caso di mancata presentazione dell'offerente, alla seconda convocazione la perizia s'intenderà definitiva, secondo la valutazione effettuata dall'AIMA-tabacco. In tal caso l'offerente potrà revocare l'offerta, ritirando il prodotto offerto nel termine massimo dei tre giorni successivi, fermo restando il pagamento delle relative spese, come precedentemente precisato.

Art. 27.

Pagamento delle quantità di tabacco in colli acquistati

Il pagamento sarà effettuato al più presto, dopo presentazione di fattura da parte del conferente, mediante ordinativo diretto intestato al venditore, sulla base del peso netto a pagamento determinato dalla commissione di perizia, al prezzo, o ai prezzi di intervento derivato in vigore alla data di chiusura del verbale di perizia stabiliti con la procedura di cui al precedente art. 25.

La fattura deve essere inviata dall'ufficio periferico AIMA-tabacco competente, all'ufficio centrale AIMA-tabacco con ogni sollecitudine.

ALLEGATO 1

FAC-SIMILE DI CAUZIONE
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA LICITAZIONE
(In bollo)

Banca/compagnia di assicurazione ....

Data ....

Al presidente dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA - Ufficio centrale per il tabacco - Via Duccio Galimberti n. 47 - 00136 ROMA

OGGETTO: *Cauzione di partecipazione alla licitazione privata del* ....

Premesso che la ditta .... (1)
intende concorrere alla licitazione indetta dall'AIMA-tabacco con lettera-invito n. ....
del ...., presentando offerta per l'affidamento delle operazioni di ammasso e di conservazione di tabacco in colli del raccolto ....
da acquistare dall'organismo d'intervento e che, a tal fine, deve prestare cauzione di partecipazione alla gara per l'importo di lire 30.000.000, in conformità di quanto previsto dall'atto disciplinare precisato nella stessa lettera-invito;

la sottoscritta banca/compagnia di assicurazioni ....
e per essa i suoi legali rappresentanti signori ....
.... (2)
dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, garante nei confronti dell'AIMA-tabacco dell'adempimento degli obblighi derivanti alla suindicata ditta dalla partecipazione alla licitazione sopra specificata, per l'importo di lire italiane 30.000.000.

Entro il periodo di validità ed operatività della presente fidejussione la banca/compagnia sottoscritta rimane obbligata a pagare a codesta Azienda di Stato, su semplice richiesta scritta dall'Azienda medesima, e senza bisogno di costituzione in mora né di previa escussione della Ditta.. (3) la somma di lire italiane 30.000.000.

La presente fidejussione si intende valida ed operante dalla data di emissione sino a dichiarazione liberatoria dell'AIMA-tabacco, da rilasciarsi il giorno di aggiudicazione provvisoria della licitazione citata in premessa, salvo il caso in cui la ditta sopra indicata rimanga aggiudicataria della citata gara.

In tal caso la presente fidejussione sarà svincolata da codesta Azienda di Stato nel momento in cui sarà presentata dalla ditta aggiudicataria la cauzione prevista dall'art. 5 dell'atto disciplinare citato nella sopra richiamata lettera-invito.

....
(Timbro e firma)

---

(1) Denominazione o ragione sociale.
(2) Nome, cognome, luogo e data di nascita.
(3) Ripetere i dati di cui al punto (1).

ALLEGATO 2

FAC-SIMILE DELLA CAUZIONE A GARANZIA DELL'ESATTA ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI OGGETTO DI LICITAZIONE
(In bollo)

Banca/compagnia di assicurazione ....

Data ....

Al presidente dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA - Ufficio centrale per il tabacco - Via Duccio Galimberti n. 47 - 00136 ROMA

OGGETTO: *Cauzione a garanzia dell'esatto adempimento del servizio di stoccaggio aggiudicato con licitazione del* ....
....

Premesso che:

la ditta .... (1)
ha concorso alla licitazione privata indetta dall'AIMA-tabacco con lettera-invito n. ....
del ...., presentando offerta per l'affidamento delle operazioni di ammasso e di conservazione di tabacco in colli del raccolto ....
da acquistare dall'organismo d'intervento;

il giorno .... la predetta ditta è rimasta aggiudicataria della licitazione di cui trattasi;

ai sensi dell'art. 5 dell'atto disciplinare relativo al raccolto suddetto, la ditta aggiudicataria deve provvedere, entro dieci giorni dall'aggiudicazione provvisoria, a prestare cauzione a garanzia dell'esatta esecuzione delle operazioni oggetto di licitazione per l'importo di lire italiane 180.000.000;

la sottoscritta banca/compagnia di assicurazioni ....
e per essa i suoi legali rappresentanti signori ....
.... (2)
dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, garante nei confronti dell'AIMA - Ufficio centrale per il tabacco dell'adempimento degli obblighi derivanti alla suindicata ditta dall'aggiudicazione della licitazione e ciò per le prestazioni pecuniarie comunque dovute dalla ditta medesima, per irregolarità riscontrate nell'esecuzione del servizio oggetto di licitazione, sino alla concorrenza di lire italiane 180.000.000.

Entro il periodo di validità ed operatività della presente fidejussione la banca/compagnia di assicurazioni sottoscritta rimane, quindi, obbligata a pagare a codesta Azienda di Stato, su semplice richiesta scritta dall'Azienda medesima, e senza costituzione in mora né previa escussione della ditta, la somma che da codesta Azienda sarà indicata come dovuta dalla precitata ditta sino alla concorrenza di lire italiane 180.000.000.

La presente fidejussione s'intende valida ed operante dal .... (3)
al .... (4) ed è tacitamente rinnovabile per ognuno dei giorni successivi alla prima scadenza, sino a dichiarazione liberatoria dell'AIMA-tabacco, da rilasciarsi, in ogni caso, a completa spedizione del prodotto affidato per l'ammasso e la conservazione.

In fede.

....
(Timbro e firma)

(1) Denominazione o ragione sociale.
(2) Cognome, nome, luogo e data di nascita.
(3) Data dell'aggiudicazione provvisoria.
(4) Un anno dalla data di aggiudicazione provvisoria.

ALLEGATO 3

MODULO APPALTATORI E SUBAPPALTATORI
(PARTE RISERVATA ALL'ENTE APPALTANTE)

N. D'ORDINE DELL'APPALTO [ ] ANNO [ ]

DENOMINAZIONE

Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste	
Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo	A.I.M.A.

CODICE FISCALE [01137070585]

PROVINCIA [ ] COMUNE [ ] COD. CATAST. COMUNE [ ]

AGGIORNAMENTO SI [ ] NO [ ]

APPALTO: [ ] N. PROGRESSIVO MODULO PARTECIPAZIONE [ ]

OPPURE

SUBAPPALTO: [ ] N. PROGRESSIVO DI SUBAPPALTO [ ]

ESTREMI DELL'AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO [ ]

(PARTE RISERVATA ALL'IMPRESA)

1. IMPRESA:
   DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE [ ]

   SEDE LEGALE [ ]

   PROVINCIA [ ] COMUNE [ ]

   COD. CATAST. COMUNE [ ] N. PARTITA IVA [ ]

2. ISCRIZIONI:

	LOCALITÀ	NUMERO	ANNO
ALBO CANCELLERIA TRIBUNALE			
ALBO NAZIONALE COSTRUTTORI			
ALBO REGIONALE COSTRUTTORI			
ALBO CAMERA DI COMMERCIO			

3. SETTORE DI ATTIVITÀ [ ]

   COD. (RILEVATO DALLA DICHIARAZIONE IVA) [ ]

4. CAPITALE SOCIALE [ ]

5. VOLUME D'AFFARI (ULTIMA DICHIARAZIONE IVA) [ ]

Segue: ALLEGATO 3

A) TITOLARE (IN CASO DI DITTE INDIVIDUALI)

CODICE FISCALE

COGNOME

NOME SESSO DATA NASCITA GG MM AA

COMUNE NASCITA PROVINCIA O NAZIONE

INDIRIZZO: VIA PROVINCIA

COMUNE COD. CATAST. COMUNE

B) CARICHE SOCIALI (IN CASO DI IMPRESA SOCIETARIA)

CARICA CODICE FISCALE

COGNOME

NOME SESSO DATA NASCITA GG MM AA

COMUNE NASCITA PROVINCIA O NAZIONE

INDIRIZZO: VIA PROVINCIA

COMUNE COD. CATAST. COMUNE

CARICA CODICE FISCALE

COGNOME

NOME SESSO DATA NASCITA GG MM AA

COMUNE NASCITA PROVINCIA O NAZIONE

INDIRIZZO: VIA PROVINCIA

COMUNE COD. CATAST. COMUNE

CARICA CODICE FISCALE

COGNOME

NOME SESSO DATA NASCITA GG MM AA

COMUNE NASCITA PROVINCIA O NAZIONE

INDIRIZZO: VIA PROVINCIA

COMUNE COD. CATAST. COMUNE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni al titolare dell'agenzia consolare onoraria in Tolone (Francia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Carmelo Manta, agente consolare onorario in Tolone (Francia), con circoscrizione territoriale comprendente il dipartimento del Var, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

d) rilascio di certificazioni (con esclusione dei certificati di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

e) rinnovo di passaporti nazionali, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale in Marsiglia;

f) rilascio di documenti di viaggio validi ai soli fini del rientro in Italia, ai connazionali in transito che ne necessitino, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale in Marsiglia;

g) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

h) concessioni di sussidi ai cittadini residenti nella circoscrizione che versino in stato d'indigenza ed erogazioni in danaro, in caso di urgenza, ai cittadini che versino in stato di occasionale necessità, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale in Marsiglia.

Il Ministro: ANDREOTTI

89A0471

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di ricompensa al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1988, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1988, registro n. 46 Difesa, foglio n. 338, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Ferrando Gio Batta, nato il 15 febbraio 1922 a Quiliano (Savona). — Assuntosi l'incarico di rifornire di munizioni forze partigiane impegnate in dura lotta contro preponderanti forze avversarie, portava a termine il compito, attraverso un terreno scoperto e battuto incessantemente dal fuoco nemico. Alla testa di pochi ardimentosi, attaccava quindi il nemico ponendolo in fuga. — Mereta di Calizzano, febbraio 1945.

89A0474

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1988 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Rasena a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Tassitani Farfaglia in data 18 marzo 1955, rep. n. 4175, reg. soc. n. 1002, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Marina mercantile a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Clementi in data 25 gennaio 1955, rep. n. 109603, reg. soc. n. 1145, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Colle Mirabile a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Capasso in data 9 marzo 1961, rep. n. 8811, reg. soc. n. 559, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Miriam 1973 a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Casini in data 13 aprile 1973, rep. n. 498887, reg. soc. n. 2387, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Baita a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 21 maggio 1951, rep. n. 8368, reg. soc. n. 1164, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Natale a responsabilità limitata, con sede in Anzio (Roma), costituita per rogito Ruffolo in data 25 novembre 1964, rep. n. 84793, reg. soc. n. 1064, tribunale di Velletri;

società cooperativa edilizia Divino Amore Anziate a responsabilità limitata, con sede in Anzio (Roma), costituita per rogito Gamberale in data 28 aprile 1959, rep. n. 5360, reg. soc. n. 802, tribunale di Velletri;

società cooperativa edilizia La Mimosa a responsabilità limitata, con sede in Cave (Roma), costituita per rogito Bocculeri in data 14 dicembre 1979, rep. n. 51899, reg. soc. n. 386, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia S. Benedetto a responsabilità limitata, con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Capparella in data 12 gennaio 1965, rep. n. 105868, reg. soc. n. 486, tribunale di Roma, oggi Civitavecchia;

società cooperativa edilizia San Teofanio a responsabilità limitata, con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Capparella in data 30 giugno 1964, rep. n. 101316, reg. soc. n. 3059, tribunale di Roma, oggi Civitavecchia;

società cooperativa di produzione e lavoro Confezioni Guidonia a responsabilità limitata, con sede in Guidonia (Roma), costituita per rogito Galiani in data 8 luglio 1976, rep. n. 43243, reg. soc. n. 3281, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Saturnia 64 a responsabilità limitata, con sede in Nettuno (Roma), costituita per rogito Ghi in data 5 aprile 1964, rep. n. 6974, reg. soc. n. 1014, tribunale di Velletri;

società cooperativa edilizia Pomezia Virens a responsabilità limitata, con sede in Pomezia (Roma), costituita per rogito Cinque in data 21 aprile 1958, rep. n. 29369, reg. soc. n. 1061, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Maria Flavia a responsabilità limitata, con sede in Rocca di Papa (Roma), costituita per rogito Butera in data 23 dicembre 1965, rep. n. 480513, reg. soc. n. 345, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Tiburtina a responsabilità limitata, con sede in Tivoli (Roma), costituita per rogito Vitti in data 26 agosto 1964, rep. n. 4890, reg. soc. n. 3526, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Edildea a responsabilità limitata, con sede in Tivoli (Roma), costituita per rogito Scaldaferri in data 13 maggio 1978, rep. n. 718, reg. soc. n. 2162, tribunale di Roma.

89A473

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dal settore costruttori e riparatori metalmeccanici di materiale rotabile ferroviario (codice ISTAT 36.21.01 e 36.22.00), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1987 al 29 maggio 1988.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali appartenenti al settore saccarifero (codice ISTAT voci 420 e 424.1), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel settore calzaturiero, codice ISTAT 451.1, 452, 481.02, limitatamente alla produzione di calzature di gomma e di tessuto ed alla produzione di suole, tacchi e lastre per calzature di gomma, 483, limitatamente alla produzione di sandali, scarpe e tacchi, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1988 al 28 agosto 1988.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

89A0448

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411100890290) L. 1.000